

COMMISSIONE DEGLI ESPERTI
PARERE SUGLI STUDI DI SETTORE ESAMINATI NELLA RIUNIONE DEL

22 Febbraio 2006

In data 22 Febbraio 2006, in Roma, Via Carucci n. 71, si è riunita la Commissione degli esperti istituita ai sensi dell'art. 10, comma 7 della legge 8 maggio 1998, n. 146, che ha il compito di esprimere un parere, obbligatorio ma non vincolante, in merito all'idoneità degli studi di settore a rappresentare le varie realtà economiche esaminate.

Nella riunione odierna sono presi in considerazione 27 studi, che costituiscono una evoluzione di studi già in vigore.

L'analisi dei prototipi predisposti dall'Amministrazione finanziaria sulla base dei dati forniti dai contribuenti con gli appositi questionari, oppure attraverso i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, è stata effettuata dai sottogruppi che compongono la Commissione degli esperti. Tali analisi si sono avvalse dei dati forniti dalle Associazioni di categoria, alle quali è stato restituito il flusso delle elaborazioni relative a numerosi casi anonimi che hanno consentito di effettuare approfondite valutazioni e di esprimere puntuali osservazioni in merito alle risultanze dei singoli studi. Ciascun sottogruppo ha fatto pervenire le proprie relazioni al Comitato di presidenza, che ha provveduto a sintetizzarle in un verbale trasmesso a tutti i componenti della Commissione.

Dall'esame dei prototipi presentati è derivato un parere sostanzialmente favorevole a 27 studi analizzati, unitamente alle osservazioni sia di carattere generale, sia di carattere specifico, che l'Amministrazione finanziaria dovrà tenere presenti in ambito applicativo.

1. Considerazioni relative al settore delle manifatture

In fase introduttiva della riunione della Commissione, viene fatto il punto dal dr. Andrea Trevisani della Confartigianato, sulla situazione in cui si trovano le imprese che esercitano le attività nei confronti delle quali è stato effettuato un cd. "monitoraggio" dell'andamento economico.

In particolare è stata analizzata la filiera del legno (studi TD09A TD09B), la produzione della ceramica e della terracotta (studio TD18U), il settore della meccanica leggera e pesante (studi TD20U e TD 32U), come pure la filiera dell'occhialeria e la produzione di gioielli e oreficeria.

Per quanto riguarda gli studi del legno, è stato sottolineato come ci sia stata una ripresa del settore, evidenziata, in particolare, per le lavorazioni svolte in conto proprio rispetto invece a quelle effettuate in conto terzi, per le quali sembra ancora permanere una situazione di difficoltà.

Per il settore della ceramica (studio TD18U), le attività relative alla produzione di laterizi e piastrelle stanno registrando un trend positivo, mentre le imprese specializzate nella ceramica ornamentale e artistica, localizzate, in particolare, nei distretti di Deruta e Gubbio, risentono maggiormente di un andamento economico sfavorevole.

E' stata quindi avanzata la proposta di introdurre, già a partire dal periodo d'imposta 2005, un correttivo sullo studio di settore TD18U, in grado di riequilibrare il rapporto tra i ricavi ed il costo del venduto, che operi nei confronti dei soggetti rientranti nei cluster dei produttori della ceramica ornamentale.

Per quanto riguarda il settore della meccanica (studi TD20U e TD32U), si sta verificando, almeno da un biennio, un incremento rilevante del costo delle materie prime, in particolare per il costo dell'acciaio, che non è stato possibile trasferire integralmente sui prezzi di vendita.

Anche per gli studi del settore della meccanica è stato proposto di introdurre un correttivo distinto per tipologia di cluster che tenga conto dell'aumento del costo del venduto e del costo della produzione di servizi.

In via subordinata viene chiesto di sottoporre gli studi in argomento alla cd. "applicazione monitorata".

Viene segnalata infine la forte crisi che stanno attraversando le attività economiche comprese negli studi di settore TD21U e TD33U, che riguardano, il primo, l'occhialeria, ed il secondo la produzione di gioielli e di manufatti in oro.

Relazione sullo studio di settore TD03U (evoluzione dello studio di settore SD03U)

Codici attività:

- 15.61.1 - Molitura del frumento;**
- 15.61.2 - Molitura di altri cereali;**
- 15.61.3 - Lavorazione del risone;**
- 15.61.4 - Altre lavorazioni di semi e granaglie.**

Lo studio di settore TD03U costituisce un'evoluzione del precedente studio SD03U, entrato in vigore a decorrere dall'anno d'imposta 1998.

Per lo studio in esame è stato espresso un parere sostanzialmente favorevole e sono state formulate specifiche osservazioni.

La Confartigianato, con nota del 13 gennaio 2006, ha sottolineato che lo studio TD03U ha colto la realtà estremamente complessa del settore, e, tuttavia, in alcuni esempi esaminati, è stata rilevata una non coerenza dell'indice della rotazione di magazzino per alcune imprese, riconducibile ad una inusuale modalità di approvvigionamento della materia prima.

Gli acquisti della materia prima, infatti, vengono effettuati in un determinato periodo dell'anno per una scelta aziendale di controllo della filiera, attraverso la fornitura all'agricoltore di specifiche sementi e di acquisizione diretta di un intero raccolto, oppure per anticipare fluttuazioni cicliche del prezzo della materia prima.

In proposito, per ciò che attiene al problema segnalato dalla Confartigianato, l'Agenzia potrà, eventualmente, sottolineare all'attenzione degli Uffici locali, in sede di svolgimento dell'attività accertatrice, quanto emerso circa i risultati di un andamento dell'indice di rotazione del magazzino che può risultare, in taluni casi, fisiologicamente anomalo.

Relazione sullo studio di settore TD14U. (evoluzione dello studio di settore SD14U)

Codici attività:

- 17.11.0 - Preparazione e filatura di fibre tipo cotone;**
- 17.12.1 - Preparazione delle fibre di lana e assimilate, cardatura;**
- 17.12.2 - Filatura della lana cardata e di altre fibre tessili a taglio laniero;**
- 17.13.1 - Pettinatura e ripettinatura delle fibre di lana e assimilate;**
- 17.13.1 - Filatura della lana pettinata e delle fibre assimilate" -;**
- 17.14.0 - Preparazione e filatura di fibre tipo lino;**
- 17.15.0 - Torcitura e testurizzazione della seta e di filamenti sintetici o artificiali;**
- 17.16.0 - Fabbricazione di filati cucirini;**

- 17.17.0 - Preparazione e filatura di altre fibre tessili;**
- 17.21.0 - Tessitura di filati tipo cotone;**
- 17.22.0 - Tessitura di filati tipo lana cardata;**
- 17.23.0 - Tessitura di filati tipo lana pettinata;**
- 17.24.0 - Tessitura di filati tipo seta;**
- 17.25.0 - Tessitura di altre materie tessili;**
- 17.60.0 - Fabbricazione di tessuti a maglia.**

Per le attività sopra descritte è stato elaborato lo studio di settore TD14U.

Lo studio di settore TD14U costituisce un'evoluzione dei precedenti studi di settore SD10A e SD14U, che si applicavano a decorrere, rispettivamente, il primo, dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 1998, ed il secondo, da quello in corso al 31 dicembre 1999.

Per lo studio in esame sono state formulate le seguenti osservazioni.

L'associazione CASARTIGIANI, con nota del 9 febbraio 2006, ha manifestato il proprio apprezzamento per gli sforzi compiuti dall'Agenzia e dalla SOSE diretti a garantire che il nuovo studio di settore TD14U tenga conto del permanente e grave stato di crisi che interessa il comparto del tessile e, quindi, la capacità dello studio stesso di cogliere le dinamiche delle aziende del settore. In tal senso viene vista con favore l'introduzione di un correttivo "congiunturale" legato all'andamento dei consumi di energia elettrica, di un correttivo relativo alla "vetustà" dei beni strumentali, e l'utilizzo di un coefficiente di modulazione dell'impiego dei macchinari in grado di rendere più flessibile il peso che essi assumono nella funzione di stima dei ricavi.

D'altra parte l'Associazione sostiene che lo studio TD14U non sia completamente idoneo a rappresentare la realtà delle aziende del comparto, a causa dell'esistenza di aree di criticità che riguardano principalmente i beni di nuova acquisizione ed i consumi di energia elettrica.

In particolare la CASARTIGIANI osserva che:

- la mancata previsione in alcuni gruppi omogenei, di un coefficiente di utilizzo dei beni di nuova acquisizione, potrebbe comportare un incremento non giustificato del peso dei macchinari all'interno della funzione di ricavo, dovuto essenzialmente al fatto che spesso tali beni richiedono un certo lasso di tempo per essere pienamente produttivi;
- sarebbe necessario creare una relazione più significativa tra i consumi di energia elettrica e l'ammontare dei ricavi stimati, poiché per alcuni cluster (ad esempio quello della roccatura), il consumo di energia non tende a variare anche nel caso in cui l'utilizzo del macchinario sia solo parziale;
- bisognerebbe tenere in considerazione il minor contributo alla formazione dei ricavi da parte di quei beni che vengono inseriti nel processo produttivo in corso d'anno.

Sulla base di tali osservazioni l'Associazione ha chiesto l'applicazione monitorata dello studio TD14U, secondo le modalità già definite per gli altri settori del comparto Tessile Abbigliamento Calzature.

Con parere congiunto del 9 febbraio 2006, le seguenti associazioni: CNA FEDERMODA, UNIONE INDUSTRIALE PRATESE, CONFARTIGIANATO PRATO E PISTOIA E FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA MODA di CONFARTIGIANATO, hanno fatto presente quanto segue.

Viene manifestato apprezzamento per l'impegno che l'Agenzia e gli esperti della So.Se. hanno profuso per rendere lo Studio di Settore TD14U il più vicino possibile ad una realtà produttiva così complessa come quella del settore tessile, soprattutto a causa della forte concorrenza proveniente da paesi in rapido sviluppo, come la Cina e l'India.

In particolare hanno sottolineato:

- la numerosità delle aziende prese a base per la creazione dei *cluster* crea qualche perplessità, poiché i numeri indicati, in particolare per i *cluster* 2, "Filature

cardate”, e 11, “Roccatore”, non sembrano rispondenti, rispetto alle informazioni di cui dispongono le associazioni, all’effettiva consistenza numerica che caratterizza tali fasi di lavorazione;

➤ all’interno dei singoli *cluster* non sono ben identificate alcune importanti realtà produttive. Per esempio, il *cluster* dei “converter”, in cui dovrebbero confluire i cosiddetti “impannatori di tessuti”, ossia i produttori di tessuto in conto proprio con lavorazioni prevalentemente affidate a terzi, è caratterizzato da una tipologia di prodotto costituita solo per il 52% dei ricavi da tessuti finiti per abbigliamento, e per un 23% da maglieria confezionata. Ciò comporta che all’interno di un unico cluster vengano ricomprese imprese che, pur avendo in comune una forte esternalizzazione del processo produttivo, realizzano in realtà prodotti assolutamente non comparabili: tessuti, maglieria confezionata e probabilmente filati;

➤ non sembrano del tutto chiari e corretti alcuni meccanismi di attribuzione delle imprese ai singoli *cluster*. Ad esempio, le imprese che effettuano le filature cardate e che svolgono in minima parte lavorazioni del rigenerato in c/proprio, vengono collocate, in base al nuovo studio, nel *cluster* per la lavorazione del rigenerato invece che in quello della filatura cardata in c/terzi, sebbene questa rappresenti comunque l’attività di gran lunga prevalente;

➤ che all’interno dei *cluster* non emerge l’incidenza della “territorialità” delle imprese;

➤ che non entrano in funzione, di fatto, i correttivi che sono stati individuati per rendere lo strumento più flessibile alle fluttuazioni economiche e congiunturali consentendo una maggior rispondenza dello studio alle dinamiche aziendali e del settore. Infatti, avendo preso a riferimento un anno particolarmente negativo, come il 2003, i pur limitatissimi segnali positivi dell’anno successivo hanno impedito l’attivazione dei correttivi. Questi mostrano i loro effetti solo in un ristrettissimo numero di casi, e, anche quando entrano in funzione, non risultano pienamente in grado di cogliere la realtà di crisi del settore;

➤ gli esempi valutati nel corso degli incontri con l’Agenzia e con la So.Se, hanno riguardato le annualità 2003 e 2004, con risultati estremamente penalizzanti per i contribuenti. Risulterebbe infatti che oltre il 60% delle imprese sarebbero “non congrue”. L’alta incidenza di non congruità è un’ulteriore conferma della non rispondenza dello studio alla realtà di riferimento. Se, come probabile, da parte dell’amministrazione finanziaria e della So.Se è stata effettuata una verifica dell’impatto dello studio sull’intero campione di imprese utilizzate per realizzarlo, viene ritenuto opportuno che i risultati siano resi noti. Dovrebbe essere reso noto anche quante aziende risultano non congrue per ogni singolo *cluster*, rispetto ai dati del questionario.

In considerazione delle osservazioni formulate, l’UNIONE INDUSTRILE PRATESE, la CONFARTIGIANATO PRATO E PISTOIA e la FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA MODA di CONFARTIGIANATO, hanno espresso un parere di non validazione dello studio; la CNA FEDERMODA ha chiesto di dar corso ad un periodo di monitoraggio dello studio TD14U. Tuttavia, nell’ottica costruttiva del confronto, tutte le associazioni chiedevano di poter incontrare nuovamente gli esperti per continuare l’approfondimento dello studio.

Alla luce di quanto sopra esposto, le Associazioni sopra richiamate hanno richiesto:

○ di essere messe a conoscenza del percorso e dei criteri utilizzati per la costruzione dello studio di settore TD14U, nonché di predisporre appositi incontri per la definizione dei cluster prima della loro vera e propria elaborazione;

o di introdurre nel nuovo studio un ulteriore correttivo “di distretto” da applicare alle imprese insistenti nei distretti produttivi, che potrebbe funzionare come correttivo territoriale. A tal fine potrebbero essere utilizzati appositi studi riguardanti l’andamento tariffario dei diversi settori, studi realizzati, per esempio, a livello camerale o provinciale, oltre al contributo degli Osservatori;

o che venga reso “legalmente efficace” l’intervallo di confidenza, in modo tale che le imprese che si collocano all’interno di esso non debbano subire l’accertamento da parte degli uffici periferici dell’Agenzia delle Entrate;

o che al contribuente venga applicato sempre lo studio più favorevole tra tutti quelli approvati al momento dell’accertamento;

o che venga consentito, a tutti gli effetti, l’adeguamento al valore del ricavo “minimo” da parte del contribuente;

o la previsione di un correttivo “congiunturale” che tenga conto delle giornate di sospensione dal lavoro del personale dipendente.

L’Agenzia delle Entrate, nel prendere atto della grave situazione economica che colpisce le attività oggetto dello studio TD14U, si impegna, in sede di predisposizione della circolare annuale per l’applicazione degli studi di settore, a richiamare l’attenzione degli Uffici locali, in sede di attuazione dell’attività di accertamento, sulle circostanze rappresentate dalle associazioni in merito alla difficile congiuntura economica che sta attraversando il settore.

Per far fronte alle difficoltà sopra evidenziate, sono stati posti in essere alcuni interventi diretti a rendere più flessibili i nuovi studi di settore, attinenti al valore dei beni strumentali, al grado del loro utilizzo, al consumo di energia elettrica, all’apporto del personale non dipendente ed, infine, alle giornate di sospensione dal lavoro per il personale dipendente.

In merito alle osservazioni presentate dall’Associazioni sopra indicate, l’Agenzia delle Entrate ha richiamato l’attenzione sul fatto che nel nuovo studio di settore sono stati inseriti appositi correttivi che hanno riguardato:

1. *l’introduzione di un correttivo congiunturale.* Per attenuare il problema connesso al fatto che le variabili di stock (valore dei beni strumentali, numero di collaboratori familiari, soci con occupazione prevalente) per loro natura possono essere considerate “statiche” rispetto agli andamenti congiunturali, è stato previsto un correttivo legato ai consumi di energia elettrica. L’impresa accede al correttivo tutte le volte in cui i consumi di energia elettrica ed i ricavi diminuiscono, contemporaneamente, nell’anno di applicazione dello studio rispetto all’anno cui fanno riferimento i dati utilizzati per la costruzione del modello. Il correttivo, che viene calcolato come rapporto tra i consumi di energia elettrica dell’anno di applicazione e dell’anno base, permette di cogliere il posizionamento della singola impresa nell’effettivo contesto congiunturale di riferimento, e trova applicazione, quindi, come fattore moltiplicativo delle variabili di stock della funzione di ricavo (il valore dei beni strumentali, le superfici di produzione).

Ciò posto, si ritiene che il correttivo congiunturale abbia prodotto buoni risultati nei confronti di quegli studi, come quelli dell’area TAC, nei quali era stato introdotto già dallo scorso periodo d’imposta (TD06U, TD07A e B, TD08U e TD10A). Infatti, i risultati osservati dall’Agenzia, relativi all’applicazione del predetto correttivo, ne hanno dimostrato l’idoneità a cogliere alcune particolari situazioni di crisi dei settori interessati. Pertanto, a parere della scrivente, gli studi di settore che sono stati oggetto di recente revisione, come il TD14U, grazie anche

agli interventi introdotti, sono ora in grado di cogliere ancor più adeguatamente lo stato di difficoltà in cui versa il sistema delle piccole e medie imprese;

2. ***il peso dei beni strumentali nella funzione di ricavo.*** Nel settore delle manifatture il valore dei beni strumentali assume un notevole impatto nella funzione di ricavo, per cui è stato costruito un indicatore capace di misurare il diverso grado di utilizzo della capacità produttiva degli impianti. Tale indicatore, introdotto anche nello studio TD14U, calcolato come rapporto tra i consumi di energia elettrica ed il valore dei beni strumentali, consente di ponderare l'effetto della variabile "valore dei beni strumentali" nella stima dei ricavi, in funzione del grado di utilizzo del bene stesso. In questo modo, le imprese che dispongono di una dotazione strumentale sottoutilizzata, se presentano un basso valore dell'indicatore, avranno un peso ridotto della variabile "valore dei beni strumentali". Al contrario, le imprese che presentano un più elevato grado di utilizzo della capacità produttiva degli impianti, avranno un contributo più rilevante del "valore dei beni strumentali" nella determinazione del ricavo stimato;

3. ***giornate di sospensione dal lavoro.*** Si precisa, in via preliminare, che, ai fini dell'elaborazione dello studio, le giornate di sospensione sono state scorporate dalle giornate retribuite ai lavoratori dipendenti, neutralizzandone quindi qualunque effetto, sia nella definizione dei modelli organizzativi, che nel calcolo degli indicatori specifici.

Per quanto concerne la richiesta di tener conto nella stima dei ricavi puntuali delle giornate di sospensione e CIG, si fa presente che nel modello di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore TD14U sarà inserito, nel quadro A – "Personale addetto all'attività", un apposito rigo che contiene un'informazione relativa al numero di giornate di sospensione e CIG cui avrà fatto eventualmente ricorso l'impresa nel corso dell'anno. Tale informazione è stata prevista per venire incontro alle richieste delle associazioni professionali in relazione alla necessità, da parte delle aziende, di far ricorso a tali istituti per fronteggiare la perdurante crisi economica che caratterizza, ormai da qualche anno, il settore delle manifatture. Al riguardo quindi, gli uffici locali dell'Agenzia, in sede di contraddittorio con i contribuenti, dovranno tener conto delle possibili anomalie che potranno riscontrarsi, anche ai fini della stima della congruità, nei confronti di quelle imprese che, trovandosi in uno stato di crisi strutturale, avranno fatto ricorso alle sopra descritte procedure;

4. ***per quanto riguarda i rilievi avanzati sulla numerosità delle aziende*** prese a base per la creazione dei *cluster* 2, "Filature cardate", e 11, "Roccatore", si precisa, come già più volte evidenziato nelle riunioni di presentazione del prototipo e nelle varie e-mail di risposta fornite dalla Sose a diversi quesiti specifici sull'argomento sollevati dalle associazioni di categoria, che le numerosità delle filature cardate e delle roccature sono state statisticamente rappresentative ai fini della costruzione dei gruppi omogenei di imprese;

5. ***cluster dei converter:*** nel suddetto cluster rientrano i cosiddetti impannatori di Prato che hanno caratteristiche strutturali ed economiche del tutto simili alla figura generalmente riconosciuta come converter.

Inoltre, in merito alle tre figure di converter/impannatore legate alle diverse specializzazioni di prodotto – tessuto, maglieria e filato – si precisa che nel cluster risultano predominanti i converter di tessuti (circa il 65%), mentre per quelli di

maglieria e di filato la relativa numerosità non ha consentito un'ulteriore segmentazione;

6. **territorialità:** sulla richiesta di introdurre nel nuovo studio un ulteriore correttivo “di distretto” da applicare alle imprese insistenti nei distretti produttivi, che potrebbe funzionare come correttivo territoriale, si segnala quanto segue. Nello studio di settore TD14U è stata valutata attentamente la variabile della territorialità, cercando di introdurla nella funzione di ricavo dei singoli cluster. Dall'analisi effettuata non sono peraltro risultate differenze territoriali significative nella individuazione dei gruppi omogenei: i modelli organizzativi emersi hanno invece evidenziato frequentemente la tipicità produttiva delle cd. “aree distretto”, come in particolare quella pratese, le cui imprese rappresentano numericamente più del 50% dell'intero comparto tessile;

7. **congruità dei soggetti che si collocano all'interno dell'intervallo c.d. di confidenza:** allo stato attuale, non ci sono motivazioni tali da giustificare una modifica dei criteri di accertamento in materia di studi di settore.

In particolare, la scrivente ricorda che con circolari nn. 110/E del 21 maggio 1999 e 148/E del 5 luglio 1999, era stato precisato che i contribuenti che si avvalgono della possibilità di adeguare i propri ricavi alle risultanze dell'applicazione degli studi di settore in sede di dichiarazione dei redditi, devono effettuare l'adeguamento tenendo conto del valore che nella applicazione GERICO viene indicato quale ricavo puntuale di riferimento. Ai contribuenti che ritengono che ne sia motivo è, peraltro, consentito collocarsi, anche in caso di adeguamento, all'interno dell'intervallo di confidenza e quindi anche al livello del ricavo minimo.

In sede di controllo della applicazione degli studi di settore l'amministrazione finanziaria:

a) nel primo caso, considererà corretta la posizione del contribuente e potrà procedere ad accertamento sulla base degli studi di settore solo nei casi in cui, sulla base di elementi documentali, sarà in grado di rettificare i dati presi a base per l'applicazione degli studi di settore;

b) in caso di adeguamento all'interno dell'intervallo di “confidenza”, fermo restando che si tratta, comunque, di un ricavo "possibile", potrà verificare e quindi chiedere al contribuente di giustificare per quali motivi abbia ritenuto di adeguarsi ad un livello di ricavi inferiore a quello di riferimento puntuale;

8. **per quanto attiene alla richiesta avanzata dalle Associazioni di essere messe a conoscenza** del percorso e dei criteri utilizzati per la costruzione dello studio di settore TD14U, nonché di predisporre appositi incontri per la definizione dei cluster prima della loro vera e propria elaborazione, l'Agenzia precisa quanto segue.

L'approvazione degli studi, come prima ricordato, è preceduta da una fase di confronto con le categorie economiche interessate tendente a verificare l'idoneità degli stessi a rappresentare la realtà alla quale si riferiscono. L'elaborazione dello studio di settore è sempre stata effettuata nel pieno rispetto dello spirito delle norme stabilite dal protocollo d'intesa siglato con le Associazioni di Categoria in data 26 settembre 1996.

Infatti, il prototipo dello studio viene presentato alle Associazioni in occasione delle diverse riunioni dove vengono analizzati gli esempi di funzionamento dello studio forniti dalle stesse Associazioni. Prima dello svolgimento delle riunioni, inoltre, i risultati della cluster analysis vengono messi a disposizione dei

partecipanti, i quali, quindi, hanno tutto il tempo necessario nonché la massima libertà di presentare osservazioni, rilievi, e quant'altro ritengano utile a fornire un contributo per la migliore realizzazione dello studio stesso.

Relazione sullo studio di settore TD21U (evoluzione dello studio di settore SD21U)

Codici attività:

33.40.1 - Fabbricazione di armature per occhiali di qualsiasi tipo; montatura in serie di occhiali comuni;

33.40.2 - Confezionamento ed apprestamento di occhiali da vista e lenti a contatto.

Per l'attività sopra indicata è stato elaborato lo studio di settore TD21U.

Lo studio di settore TD21U costituisce evoluzione dello studio di settore SD21U, in vigore per la prima volta dal periodo d'imposta 1999.

Per lo studio in esame è stato espresso un parere sostanzialmente favorevole e sono state formulate specifiche osservazioni.

L'Unione Artigiani e Piccola Industria di Belluno, con nota del 30 dicembre 2005 prot. n. 1400, ha fatto presente quanto segue:

1. **situazione di crisi.** Le difficoltà del comparto e la crisi del settore hanno, negli ultimi anni, dimezzato il numero di imprese operanti nel settore, specie quelle operanti in conto terzi, con gravi ripercussioni anche sull'occupazione;

2. **individuazione dei gruppi omogenei di imprese.** Con l'elaborazione del nuovo studio TD21U è stata nuovamente elaborata la composizione dei cluster, ed è stato aumentato il loro numero, che passa dai tre, presenti nello studio SD21U, a cinque previsti nella sua evoluzione.

La nuova articolazione delle imprese che operano nel settore dell'occhialeria, non sarebbe sufficiente a rappresentare le diverse tipologie di attività, specie per quanto riguarda le lavorazioni in conto terzi, che sono le più numerose in termini di imprese, e le più variegate per la natura delle operazioni svolte.

In ordine alle imprese del comparto artigiano, viene segnalato che:

- l'attività di produzione e commercializzazione in conto proprio necessita di una ulteriore distinzione tra imprese di grandi dimensioni, che si collocano all'interno del nuovo cluster 1, e quelle di minori dimensioni che dovrebbero collocarsi nel cluster 2. Al cluster 1 sarebbero riconducibili anche aziende di limitata dimensione, mentre nel cluster 2, forse più rappresentativo delle piccole imprese, viene rilevato che la clientela è quasi esclusivamente costituita da privati (85% dei ricavi), in netto contrasto con la realtà delle piccole imprese, il cui mercato è principalmente costituito da grossisti, commercianti al minuto e spedizionieri;

- il cluster 3 contiene al suo interno negozi di ottica dove le montature di occhiali, acquistate presso terzi, vengono assemblate con lenti preparate direttamente dallo stesso ottico. Infatti le lenti da vista costituiscono la lavorazione predominante di tali laboratori. Il cluster è comunque sufficientemente rappresentativo della realtà economica del settore;

- il cluster 4 comprende tutte le tipologie del contoterzismo: dalla produzione di montature, alla componentistica, alla verniciatura, alla galvanica, all'assemblaggio, al controllo e registrazione degli occhiali. La vasta gamma di lavorazioni comporta la difficoltà di distinguere attività che si esplicano con la sola manodopera e attività in cui l'impiego di materiali e macchinari è considerevole;

3.richiesta di monitoraggio del comparto. Anche l'Unione Artigiani e Piccola Industria di Belluno, alla luce delle problematiche segnalate e del particolare periodo di difficoltà in cui operano le aziende del settore dell'occhialeria, chiede l'applicazione monitorata dello studio TD21U. L'occhialeria, infatti, deve essere considerata parte integrante del più vasto comparto del settore tessile, abbigliamento, calzature (TAC), per il quale è stato assegnato un biennio di applicazione monitorata degli studi di settore.

L'ASSINDUSTRIA di Belluno, con nota del 24 gennaio 2006 n. prot. AM/dd 518, non ha ritenuto di poter esprimere il proprio parere per la validazione dello studio di settore TD21U.

Ne ha chiesto infatti la sospensione in attesa dell'approvazione di una versione ulteriormente aggiornata, e pertanto formula le seguenti osservazioni:

- 1) i risultati derivanti dall'applicazione del nuovo studio evoluto ai singoli casi aziendali hanno evidenziato un generale innalzamento della pretesa erariale in termini di ricavi attesi, rispetto alla vecchia versione dello studio;
- 2) il correttivo congiunturale, incidendo sulla variabile "metri quadrati dei locali destinati alla produzione" per il cluster 1, e sul valore dei beni strumentali per i clusters 4 e 5, determina effetti assai limitati sul risultato finale del ricavo congruo;

applicazione monitorata dello studio. Con la circolare n. 121/E dell'8 giugno 2000, al punto 1.1.3.7, l'Agenzia delle Entrate, con riferimento all'originario studio di settore SD21U aveva esplicitamente disposto che "*.....occorre tener conto della crisi che colpisce, in particolare, le piccole e medie Imprese, dovuta ad importazioni di occhiali dai paesi dell'est, e dal fatto che essendo un accessorio segue l'andamento e le tendenze del fattore "moda..."*".

Con tale importante precisazione l'Agenzia ha preso atto della crisi che già a partire dall'anno 1999 interessava le piccole e medie imprese del settore, e dall'altro che il settore dell'occhialeria fa parte, a pieno titolo, del più vasto comparto del tessile, moda e abbigliamento.

Pertanto in occasione dell'approvazione dell'attuale versione evoluta dello studio di settore TD21U viene chiesto che ne venga espressamente disposta la sua applicazione monitorata e la sua utilizzazione esclusivamente per la selezione delle posizioni soggettive da sottoporre a controllo con le ordinarie metodologie, analogamente a quanto è già stato fatto per il comparto cosiddetto T.A.C.

L'ANPO, Associazione Nazionale Produttori Occhiali di Confartigianato, con nota del 25 gennaio 2006 n. prot. 79, non ritiene di poter esprimere un parere favorevole per la validazione del nuovo studio di settore TD21U, e segnala quanto segue:

- a) **inattendibilità della rilevazione statistica.** Lo studio di settore in esame si riferisce a due codici attività, il 33.40.1 – *Fabbricazione di armature per occhiali di qualsiasi tipo; montatura in serie di occhiali comuni*, ed il 33.40.2 – *Confezionamento ed*

apprestamento di occhiali da vista e lenti a contatto. Le statistiche ufficiali Infocamere indicano in 586 le imprese, con il codice attività 33.40.1, complessivamente attive al 31 dicembre 2003, interessate dal questionario ESD21.

Una prima critica viene mossa in relazione alla distribuzione dei contribuenti nella considerazione che i questionari, al netto degli scarti, sono stati 1.042, mentre la somma delle numerosità attribuite a ciascun cluster ammonta a complessive 1.014 unità. Una differenza di 28 unità, solo apparentemente insignificante, ma che nel modico numero dei soggetti presi in esame rappresenta il 3% del numero complessivo.

I cluster che interessano la scrivente associazione, l'1, il 4 e il 5, rappresentativi delle attività del distretto bellunese, raggruppano complessivamente 390 soggetti, una quantità ben inferiore alle imprese interessate a cui fanno riferimento i dati di Infocamere. Occorre, inoltre, considerare la possibilità della presenza nel cluster 5 di soggetti che usano impropriamente il codice manifatturiero, mentre sarebbe più appropriato utilizzare quello del commercio, trattandosi di imprese nate come laboratori ottici, ma sviluppatesi in attività commerciali.

La carenza della base numerica dei dati analizzati porta a supporre che lo studio di settore TD21U sia inquinato nei dati e difetti di supporto statistico;

b) **riscontro peggiorativo dei “ricavi puntuali”**. L'aggiornamento dello specifico studio di settore formula risultati addirittura peggiorativi rispetto al vecchio strumento.

Nella fase di valutazione del prototipo dello studio, gli esempi forniti dalle associazioni hanno determinato scostamenti di congruità notevolmente superiori rispetto ai risultati dello studio SD21U, nonostante l'introduzione del “*correttivo congiunturale*”.

Il peggioramento degli scostamenti dalla congruità fa ritenere che nella nuova elaborazione i coefficienti delle funzioni di ricavo siano stati sensibilmente aumentati, e questo fatto contrasta con quanto già affermato dall'Agenzia, allorché già nella circolare n. 121/E dell'8 giugno 2000, punto 1.1.3.7, veniva riconosciuta la crisi che colpisce il settore “... *dovuta ad importazioni di occhiali dai paesi dell'est, e dal fatto che essendo un accessorio segue l'andamento e le tendenze del fattore “moda”...*”;

c) **correttivo congiunturale**. Il correttivo congiunturale costituisce un elemento di novità di apprezzabile interesse in questo specifico studio, ma la sua incisività non è altrettanto significativa. Esso interviene in presenza di una diminuzione dei consumi di energia elettrica rispetto all'anno base di elaborazione dello studio, e si traduce nella rettifica dei ricavi attribuiti alla variabile “totale mq. dei locali destinati alla produzione”, per le imprese appartenenti al cluster 1 e al “valore dei beni strumentali” per quelle appartenenti ai cluster 4 e 5, ma, il coefficiente in questione è del tutto marginale per il primo cluster e di poco migliore negli altri. Pertanto, questo intervento sullo studio di settore non sembrerebbe idoneo a far pienamente conseguire lo scopo auspicato, specialmente nel periodo contingente, in cui le attività presentano andamenti estremamente anomali: le commesse non sono regolari e nell'occasionalità viene richiesta l'urgenza di esecuzione, per cui anche i macchinari sono chiamati a continue accensioni e spegnimenti con forti consumi allo spunto e, spesso, impiegati al di sotto dei livelli quantitativi per cui sono stati progettati.

Andamenti di esercizio di questo tipo portano inevitabilmente a consumi energetici proporzionalmente superiori rispetto ad un andamento a regime, e, rapportati al coefficiente congiunturale, non appaiono idonei a rappresentare l'andamento lavorativo effettivo.

A ciò si aggiunge che proprio nell'anno 2003, anno a cui si riferiscono i dati utilizzati per la costruzione dello studio, si riscontrano le situazioni peggiori, con un calo dell'occupazione nel comparto artigianale rispetto all'anno precedente, di oltre dieci punti percentuali, e di conseguenza con consumi di energia molto bassi che in pratica impediscono

negli anni successivi l'applicazione del correttivo congiunturale, anche in presenza di un decremento di ricavi;

d) **numero esiguo dei cluster.** Il nuovo studio di settore TD21U si articola in cinque cluster: il cluster 1, raggruppa al suo interno le grandi imprese di produzione, i cluster 2 e 3 sono specifici per i laboratori di ottica, che sono in sostanza negozi, e i cluster 4 e 5 si riferiscono ai contoterzisti e ai produttori di componenti con prevalenza di lenti per occhiali nel cluster 5.

Al riguardo, l'Associazione Nazionale Produttori Occhiali di Confartigianato si rimette, in ordine alle problematiche relative alla cluster analysis, alle considerazioni già segnalate dall'Unione Artigiani e Piccola Industria di Belluno;

e) **la galvanica.** Un altro importante problema è rappresentato dall'anomala collocazione nell'ambito degli studi di settore delle attività galvaniche per l'occhialeria.

Queste potrebbero identificarsi nello studio TD20U relativo alla meccanica, in quanto il solo codice attività Atecofin 2004 che le definisce è il 28.51.0.

Correttamente il questionario ESD21 ha previsto, tra le fasi della produzione/lavorazione, anche i trattamenti galvanici, ma di fatto quel rigo è stato compilato solamente da quelle imprese che svolgerebbero in misura non prevalente anche trattamenti galvanici.

Diversamente, coloro che svolgono in via prevalente o esclusiva i trattamenti galvanici, potrebbero non aver risposto al questionario, trovandosi inseriti nel diverso codice attività.

L'ANPO ha inoltre sottolineato la necessità di rinviare l'approvazione dello studio di settore evoluto e, nel contempo, di sospendere ogni attività di accertamento fiscale da studi di settore per il comparto in questione.

In via subordinata, come soluzione alternativa, ha chiesto di sottoporre, per un biennio, lo studio di settore ad una applicazione monitorata, così come concesso ad altri settori in analoghe condizioni.

Inoltre viene avanzata formale richiesta di considerare congrui i contribuenti i cui risultati ricadono nell'intervallo di confidenza, poiché è statisticamente provato, con una probabilità pari al 99,99%, che il ricavo che ricade in tale intervallo sia il vero ricavo del soggetto esaminato: lo studio è costruito con modalità derivanti da calcoli statistici, quindi è da ritenersi non corretto fare riferimento al solo ricavo puntuale anziché a quello compreso nell'intervallo di confidenza.

Con e-mail del 27 gennaio 2006, la CNA - Federmoda ha formulato le seguenti osservazioni:

➤ l'aggiornamento dello studio TD21U propone risultati che vanno a peggiorare nella quasi totalità dei casi il calcolo della congruità, mentre va ad ampliare l'intervallo fra il ricavo puntuale e il ricavo minimo ammissibile;

➤ si ritiene necessario trovare dei correttivi allo studio che meglio rappresentino la reale situazione aziendale in quanto, sia per le aziende congrue che per quelle non congrue, si assiste ad un aumento della richiesta di ricavi da parte dello studio;

➤ si chiede di introdurre un correttivo sul peso dei beni strumentali non utilizzati nell'esercizio dell'attività pur consentendo comunque la deducibilità degli ammortamenti tenuto conto degli investimenti realizzati e conseguenti indebitamenti e dell'obsolescenza degli stessi;

➤ si chiede anche l'introduzione dei dati relativi alle giornate di C.I.G. e sospensione utilizzate, che dovrebbero essere elementi significativi per la stima dei ricavi.

La stessa associazione ritiene importante e necessario attribuire al settore dell'occhialeria l'applicazione monitorata, così come è stato fatto per altre attività economiche come la T.A.C., in considerazione del fatto che si trovano nella medesima situazione e al fine di consentire agli uffici dell'Agenzia delle entrate di poter valutare con discrezionalità le singole situazioni soggette ad accertamento.

L'Agenzia delle entrate, per cogliere il crescente stato di difficoltà in cui opera il sistema delle PMI di molti settori del comparto manifatturiero, tra cui anche quello dell'occhialeria, imputabile agli effetti della globalizzazione, e soprattutto alla perdita di competitività, provocata dalla concorrenza sui costi di produzione proveniente dai paesi emergenti, ha previsto l'introduzione di interventi migliorativi finalizzati a rendere gli studi di settore sempre più flessibili e in grado di cogliere con sempre maggiore precisione i diversi cambiamenti economici che si verificano nel tempo.

A tal proposito, è stato previsto uno specifico correttivo negli studi di settore interessati da una situazione di crisi, che consente di tener conto dell'andamento sfavorevole della congiuntura economica.

Il c.d. correttivo congiunturale, che si applica anche allo studio TD21U, viene applicato nel modo seguente:

- i consumi di energia elettrica sono stati assunti come indicatore di ciclo economico;
- l'impresa accede al correttivo se i consumi di energia elettrica ed i ricavi diminuiscono, contemporaneamente, nell'anno di applicazione dello studio rispetto all'anno cui fanno riferimento i dati utilizzati per la costruzione dello studio di settore;
- il correttivo, calcolato come rapporto tra i consumi di energia elettrica dell'anno di applicazione dello studio e i consumi relativi all'anno base, viene applicato come fattore moltiplicativo alle variabili di stock della funzione di ricavo (il valore dei beni strumentali, il numero di collaboratori familiari, il numero di soci con occupazione prevalente, le superfici di produzione).

Ciò posto, si ritiene che il predetto correttivo, già impiegato con buoni risultati in altri studi di settore, possa ritenersi idoneo a cogliere alcune particolari situazioni di crisi dei settori interessati.

Pertanto, a parere della scrivente, gli studi di settore che sono stati oggetto di recente revisione, grazie anche agli interventi introdotti, sono in grado di cogliere adeguatamente lo stato di difficoltà in cui versa il sistema delle piccole e medie imprese del comparto in esame. Eventuali particolari situazioni di "non congruità", legate alle cause sopra esposte, potranno essere rappresentate in fase di contraddittorio con l'ufficio.

Per quanto riguarda la richiesta avanzata dalle Associazioni professionali di estendere l'applicazione monitorata allo studio di settore TD21U, in considerazione delle gravi difficoltà economiche in cui versa il settore e che sono state ampiamente rappresentate, l'Agenzia si rimette alle determinazioni della Commissione degli Esperti per l'eventuale concessione delle particolari modalità di accertamento.

In ordine alla richiesta di considerare congrui i soggetti che si collocano all'interno dell'intervallo c.d. di confidenza, l'Agenzia ritiene che non sussistono valide motivazioni tali da giustificare una modifica dei criteri di accertamento in materia di studi di settore.

In particolare, con circolari nn. 110/E del 21 maggio 1999 e 148/E del 5 luglio 1999, è stato precisato che i contribuenti che si avvalgono della possibilità di adeguare i propri ricavi alle risultanze dell'applicazione degli studi di settore in sede di dichiarazione dei redditi, devono effettuare l'adeguamento tenendo conto del valore che nella applicazione GERICO viene indicato quale ricavo di riferimento puntuale. Ai contribuenti che ritengono ve ne sia motivo è, peraltro, consentito collocarsi, anche in caso di adeguamento, all'interno dell'intervallo di confidenza e quindi anche al livello del ricavo minimo.

In sede di controllo della applicazione degli studi di settore l'amministrazione finanziaria:

- a) nel primo caso, considererà corretta la posizione del contribuente e potrà procedere ad accertamento sulla base degli studi di settore solo nei casi in cui, sulla base di elementi documentali, sarà in grado di rettificare i dati presi a base per l'applicazione degli studi di settore;
- c) in caso di adeguamento all'interno dell'intervallo tra ricavo minimo e ricavo congruo, fermo restando che si tratta, comunque, di un ricavo "possibile", potrà verificare e quindi chiedere al contribuente di giustificare per quali motivi abbia ritenuto di adeguarsi ad un livello di ricavi inferiore a quello di riferimento puntuale.

Per ciò che attiene le osservazioni della Associazione Nazionale Produttori Occhiali di Confartigianato, si fa presente quanto segue:

1. **Inattendibilità della rilevazione statistica.** Nel documento dell'ANPO viene contestata la rappresentatività delle imprese oggetto delle elaborazioni, affermando che "Le statistiche ufficiali Infocamere indicano in 586 le imprese, con il codice attività 33.40.1, complessivamente attive al 31 dicembre 2003".

Nell'ambito dello studio di settore i modelli elaborati per il suddetto codice sono risultati pari a 539; depurando i dati Infocamere delle 40 imprese al di sopra dei 5.164.569 euro, non si ravvisano differenze sostanziali tra le due fonti.

In relazione alla distribuzione dei contribuenti, la differenza tra i questionari (1.042) e la numerosità dei cluster (1.014) pari a 28 imprese, si riferisce ad imprese non assegnate a cluster specifici (outliers).

2. **Numero esiguo dei cluster.** La cluster analysis del nuovo studio costituisce sicuramente un miglioramento rispetto a quella dello studio precedente. I cluster, infatti, sono aumentati e le specializzazioni produttive sono state colte in maniera più precisa, in modo particolare per quanto riguarda i produttori di componentistica.

Su indicazione delle Associazioni di categoria, nella sezione "Prodotti ottenuti e/o lavorati" del questionario ESD21 utilizzato per l'evoluzione dello studio di settore sono state inserite le principali voci relative alla componentistica proprio per cercare di individuare cluster specifici.

Peraltro, le numerosità complessive non hanno consentito di individuare le singole specializzazioni di prodotto.

3. **La galvanica.** Si evidenzia che il numero delle imprese che eseguono trattamenti superficiali e trattamenti galvanici rappresentano rispettivamente il 7% e l'1% circa delle imprese che hanno risposto al questionario.

La gran parte delle imprese in oggetto, pur essendo certamente presenti sul mercato e legate alla filiera dell'occhialeria, si classificano nei codici di attività della meccanica (in particolare il 28.51.0 "Trattamento e rivestimento dei metalli").

Per quanto concerne la richiesta della CNA-Federmoda di tener conto nella stima dei ricavi puntuali delle giornate di sospensione e CIG, si fa presente che nel modello di comunicazione dei dati per l'applicazione dello studio di settore TD21U, sarà inserito un apposito rigo nel quadro A – "Personale addetto all'attività" che contiene un'informazione relativa al numero di giornate di sospensione e CIG, che potrà essere utilizzata in sede di contraddittorio con gli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate.

Relazione sullo studio di settore TD22U (evoluzione dello studio di settore SD22U)

Codice attività:

31.50.0 Fabbricazione di apparecchiature per illuminazione e di lampade elettriche.

Per l'attività sopra descritta è stato elaborato lo studio di settore TD22U.

Lo studio di settore TD22U costituisce un'evoluzione del precedente studio di settore SD22U, in vigore dal periodo d'imposta 2000.

Per lo studio in esame è stato espresso un parere sostanzialmente favorevole e non sono state formulate specifiche osservazioni dalle Associazioni di categoria che hanno partecipato alle riunioni (Federlegno-Arredo/Assoluce; ASSIL/ANIE; CNA).

L'illustrazione ed il successivo esame del prototipo hanno consentito di verificare la sostanziale idoneità dello studio TD22U a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

Relazione sullo studio di settore TD28U (evoluzione dello studio di settore SD28U)

Codici attività:

26.12.0 - Lavorazione e trasformazione del vetro piano;

26.15.1 - Lavorazione e trasformazione del vetro cavo;

26.15.2 - Lavorazione di vetro a mano e a soffio;

26.15.3 - Fabbricazione e lavorazione di vetro tecnico, industriale, per altri lavori.

Per l'attività sopra descritta è stato elaborato lo studio di settore TD28U.

Lo studio di settore TD28U costituisce un'evoluzione del precedente studio di settore SD28U in vigore per la prima volta dal periodo d'imposta 2001.

Per lo studio in esame è stato espresso un parere sostanzialmente favorevole e sono state formulate le seguenti osservazioni.

La Confartigianato-Vetro e la CNA-Artistico, con nota del 31 gennaio 2006 prot. n. 88, nell'esprimere un parere non negativo, hanno chiesto che lo studio venga posto sotto monitoraggio e di "eliminare" dalla base dati utilizzata per l'elaborazione dello studio sia i contribuenti marginali che i contribuenti con volume di affari superiore a 1 milione di Euro: i dati di questi soggetti "inquinerebbero" le basi dati degli altri contribuenti. Le due associazioni hanno, inoltre, fatto presente che:

1) **Produttività per addetto.** Viene chiesta di fare una distinzione tra addetti produttivi e amministrativi, in quanto per le piccole imprese il rendimento di un dipendente può influenzare diversamente a seconda che si tratti di un addetto alla produzione o di un impiegato amministrativo. Viene inoltre ritenuto indispensabile considerare ai fini della stima dei ricavi e della coerenza solo le giornate effettivamente lavorate.

2) **Correttivo congiunturale.** La finalità del correttivo dovrebbe essere quello di rendere lo studio di settore più sensibile alle fluttuazioni economiche e congiunturali consentendo una maggiore rispondenza dello studio alle dinamiche aziendali. Non sempre il correttivo può scattare, in quanto entra in funzione solo quando si riduce il consumo di energia elettrica.

3) **Beni strumentali.** Il valore dei beni strumentali da indicare nel quadro F - "Elementi Contabili" del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore (costo di acquisto) contiene valori che non possono essere messi in relazione direttamente con la produzione: nel corso degli ultimi anni le vetrerie di Murano, anche sotto la spinta della Magistratura, si sono dotate di impianti destinati all'abbattimento di polveri e alla pulizia delle acque reflue di un notevole valore economico, ed hanno sostenuto costi relativi alla "messa" a norma degli impianti elettrici. Il valore più corretto da assegnare a tale voce dovrebbe essere quello contabile al netto degli ammortamenti.

4) **Situazione economica.** Da uno studio della C.C.I.A.A. di Venezia risulta che circa il 23,39% delle imprese operanti nel settore sono uscite dal mercato nel periodo 2001/2002. In più, oltre al dato di per sé preoccupante della percentuale di imprese cessate, si aggiunge il problema della concorrenza oltre che della contraffazione dei nostri prodotti da parte di operatori orientali, che utilizzano una manodopera a basso costo (Cina "in testa").

L'Agenzia nel prendere atto della situazione economica che caratterizza le attività oggetto dello studio TD28U, potrà, in sede di predisposizione della circolare annuale per l'applicazione degli studi di settore, richiamare l'attenzione degli Uffici locali, nello svolgimento della attività accertatrice, sulle circostanze rappresentate dalle associazioni in merito alla concorrenza da parte di operatori orientali, che svolgono le attività con basso costo di manodopera.

Per ciò che attiene il punto 1 delle osservazioni delle associazioni, si deve tener presente che il contributo degli addetti produttivi e di quelli amministrativi, ai fini della stima dei ricavi e della coerenza è stato utilizzato insieme ad altre variabili per discriminare il fattore dimensionale nella

costruzione dei gruppi omogenei di imprese permettendo di isolare le realtà più strutturate da quelle di dimensioni più contenute o di medie dimensioni.

In ordine al punto n. 2 si segnala che lo studio non prevede alcun correttivo congiunturale.

Infine veniva ricordato che nel modello di comunicazione dei dati per l'applicazione dello studio di settore TD28U, sarà inserito un apposito rigo nel quadro A – “Personale addetto all'attività” che contiene un'informazione relativa al numero di giornate di sospensione e CIG, che potrà essere utilizzata in sede di contraddittorio con gli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate.

Relazione sullo studio di settore TD33U (evoluzione dello studio di settore SD33U)

27.41.0 – Produzione di metalli preziosi e semilavorati;

36.22.1 – Fabbricazione di oggetti di gioielleria ed oreficeria, di metalli preziosi o rivestiti di metalli preziosi;

36.22.2 – Lavorazione di pietre preziose e semipreziose per gioielleria e per uso industriale.

Per le attività sopra descritte è stato elaborato lo studio di settore TD33U.

Lo studio di settore TD33U costituisce un'evoluzione del precedente studio SD33U, in vigore a decorrere dall'anno d'imposta 2000.

Alle riunioni sono intervenuti i rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate, della SO.SE. S.p.A, del Comune di Arezzo, in una delle due riunioni, e delle seguenti Associazioni di categoria: CNA; Confedorafi; Federorafi; Associazione Industriali Vicenza; Confapi; Confartigianato; Confartigianato Arezzo; CNA Arezzo; Confindustria.

Per lo studio in esame è stata richiesta l'applicazione monitorata e sono state formulate le osservazioni che possono essere sintetizzate come segue.

La Consulta Nazionale dei Produttori Orafi Argentieri Gioiellieri, con nota congiunta tra le Associazioni: Confartigianato, ASNAART-CNA, Federorafi-Confindustria, Unionorafi-Confapi, inviata via e-mail il 14/02/2006, nello specifico, ha considerato che:

➤ Occorre riconoscere l'applicazione monitorata dello studio, nelle modalità in cui è stato concesso al settore del cd. T.A.C. (tessile-abbigliamento-calzaturiero), in quanto il settore attraversa un periodo di crisi economica *strutturale*. Si assiste al perdurante rallentamento della domanda interna ed internazionale dei prodotti orafi ed alla riduzione sensibile della produzione del comparto negli ultimi quattro anni (2000-2004). In particolare, per l'industria orafa italiana si riscontra una sensibile contrazione dell'export verso gli Stati Uniti d'America, che rappresenta il principale mercato di sbocco dei gioielli italiani. D'altra parte, la riduzione delle esportazioni non trova riscontro in un incremento della domanda interna, bensì in un aumento delle importazioni di prodotti finiti. La difficoltà del settore è stata “certificata”, tra l'altro, anche da due interventi del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che si sono concretizzati in:

- il **Verbale di Accordo** del 13 aprile 2005 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con le Parti Sociali relativamente allo “Stato di Crisi” del distretto aretino dell'oreficeria ;

- il **Decreto** del 23 maggio 2005 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze riguardante le pesanti ripercussioni a livello occupazionale nella filiera produttiva orafa veneta;

1) Base dati. La base dati utilizzata per l'elaborazione dello studio, riferita all'anno 2003, è troppo datata, non tiene conto dell'accelerato sviluppo tecnologico e della congiuntura negativa dell'intero settore che penalizza soprattutto le piccole e medie imprese del comparto;

2) viene lamentato che lo studio non tiene in considerazione i periodi di assenza dal lavoro per maternità, infortunio e malattia dei lavoratori: tali assenze costituiscono per l'impresa costi *imprevisti* a cui non corrispondono ricavi;

3) l'introduzione del correttivo congiunturale nello studio TD33U appare non adeguato a cogliere le situazioni di crisi aziendale perché, in diversi casi, si può verificare un incremento dei costi dell'energia elettrica cui non corrispondono maggiori ricavi. In particolare, secondo la Consulta: *"...alcune piccole variabili nel ciclo produttivo o nell'organizzazione produttiva possono far cambiare positivamente o negativamente tale consumo. Un esempio è l'utilizzo di un macchinario diverso con più alti consumi a produttività inferiore: spesso in situazioni congiunturali sfavorevoli si ricorre ad investimenti per restare sul mercato o per spostarsi su segmenti di mercato più redditizi; ma non sempre le nuove attrezzature e macchinari vengono impiegati al massimo della propria potenzialità, pur presentando dei consumi energetici superiori a quelli precedentemente impiegati..... Infine, molte imprese committenti, in momenti di crisi, riducono le lavorazioni affidate a terzi ed "internalizzano" alcune fasi di produzione o lavorazione: in tal caso, verificandosi un incremento del consumo di energia elettrica, ma rimanendo stazionari, o addirittura diminuendo i ricavi rispetto all'anno base, il correttivo congiunturale non scatta. ..."*;

➤ Provenienza del materiale utilizzato: sono richieste informazioni relative alle modalità di approvvigionamento della materia prima che tiene conto anche del "prestito d'uso", peculiarità tipica del settore. I rilievi che vengono avanzati sono che: *"... La materia presa in prestito costituisce una grandezza di stock e non di flusso e anche per i vincoli giuridici del contratto di prestito d'uso, essa deve essere continuamente presente in magazzino. In altre parole, esiste la prassi di acquistare il materiale prima di venderlo, anche quando i prodotti sono stati realizzati impiegando materiale preso in prestito. ...*

E' possibile un'altra osservazione: a causa della differenza di valore dei materiali impiegati (oro e argento) la percentuale riferita ai ricavi, e quindi inclusiva del valore della materia, può dare luogo a informazioni fuorvianti. Si deve ricordare che nelle aziende orafe la misura qualitativamente migliore non sono i ricavi, ma il valore della manifattura, ovvero i ricavi depurati dal costo del materiale, che per prassi viene rivenduto alla quotazione ufficiale di borsa. In estrema sintesi, si potrebbe pensare di introdurre questa grandezza al posto dei ricavi....";

➤ Difficoltà di definizione di semilavorato: le Associazioni richiamano l'attuale definizione di semilavorato contenuta nella legge n. 7 del 17 gennaio 2000: *"...La nuova normativa del mercato dell'oro è fondata sull'identificazione delle varie nozioni di oro secondo dei criteri merceologici oggettivi. L'oro industriale è composto da due sotto-categorie accomunate dall'uso prevalentemente industriale dei beni in esse raggruppati:*

a) *il materiale d'oro (materia prima), costituito dall'oro greggio di qualsiasi forma e purezza, compreso, quindi, quello in forma di lingotti o placchette di purezza inferiore a 995 millesimi, e quello di purezza superiore a 995 millesimi, ma di forma diversa, per esempio, in granuli o barre;*

b) *i semilavorati di qualsiasi grado di purezza. Sono semilavorati quei beni ottenuti dalla lavorazione della materia prima che necessitano di ulteriori lavorazioni, affinché abbiano un'utilità per il consumatore.*

L'appartenenza alla categoria dei semilavorati è di tipo oggettivo e non soggettivo. Ad esempio, una chiusura in oro di un braccialetto, pur potendo costituire il prodotto ultimo della

produzione eseguita da una certa impresa, è comunque un semilavorato perché necessita dell'assemblaggio con altri pezzi per formare il prodotto finito, costituito dal braccialetto.

Al contrario nella nomenclatura combinata doganale, la voce 7108 13, rubricata come “oro semilavorato per usi non monetari” comprende al suo interno l'oro in forma di barre, fili, profilati, tubi, fogli e nastri che secondo le definizioni della L. 7/2000 costituisce il materiale d'oro e non il semilavorato. La nomenclatura doganale non fa riferimento né alla purezza della materia, né alla forma che essa assume.

Pertanto, il termine “semilavorato” sembra assumere una semantica completamente diversa da quella che la stessa parola assume nel contesto della nuova disciplina del mercato dell'oro. Nella prassi del settore orafo il concetto di semilavorato si avvicina molto di più alla definizione resa dalla nomenclatura combinata doganale che dalla legge sull'oro “.

“...E' indubbiamente fondamentale avere una esatta definizione di “semilavorato” utile nella compilazione degli studi di settore, in quanto tale valore può modificare alcuni “pesi” della formula di regressione che determina i ricavi attesi....”.

“...Si richiede pertanto che il concetto di “semilavorato” venga interpretato secondo la definizione fornita dall'UIC in base alla quale “...il tratto saliente del semilavorato è costituito dalla mancanza di uno specifico uso o funzione e cioè dall'impossibilità di utilizzare ex se il materiale o la lega d'oro. Esso dunque necessita di un ulteriore stadio di lavorazione o trasformazione che ne consenta l'utilizzo da parte del consumatore finale....”;

➤ Mancanza di un cluster di piccoli imprenditori che lavorano per un unico committente o per pochi: si tratta di imprese, per lo più esercitate in forma individuale, che risentono fortemente delle condizioni economiche praticate loro dai rispettivi committenti;

➤ Oneri finanziari sostenuti dalle imprese per le materie prime acquisite in *prestito d'uso*: le imprese che contraggono contratti di prestito d'uso sostengono oneri finanziari che devono essere indicati nello studio di settore;

➤ Fasonisti: nella realtà aretina sono frequenti i casi di imprese costituite tra addetti di imprese più grandi che presentano un minor numero di addetti, specializzate in determinate fasi o lavorazioni, che svolgono, sostanzialmente, l'attività in conto terzi: questa tipologia di imprese non sarebbe stata colta dallo studio;

➤ La variabile del costo del venduto non è significativa per le imprese che svolgono esclusivamente prestazioni di servizi: le imprese che esercitano l'attività in conto terzi spesso hanno un costo del venduto basso, o insignificante. Non vanno perciò valutate allo stesso modo delle imprese in cui la variabile ha una forte rilevanza nella stima dei ricavi;

➤ Mancanza di un cluster per le lavorazioni di oro “povere”: è ricorrente la fattispecie di imprese che producono o fanno lavorazioni intermedie a basso valore aggiunto, in cui l'utilizzo dei macchinari ha una prevalenza, nel processo produttivo, rispetto all'apporto lavorativo degli addetti, come nel caso della produzione di catename. Per queste imprese mancherebbe il corrispondente cluster.

OSSERVAZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'Agenzia delle Entrate prende atto della situazione economica che caratterizza le attività oggetto dello studio TD33U, e, in sede di predisposizione della circolare annuale per l'applicazione degli studi di settore, richiamerà l'attenzione degli Uffici locali, nello svolgimento della attività accertatrice, sulle circostanze rappresentate dalle associazioni in merito alla difficile congiuntura

economica che sta attraversando il settore e sulla possibilità che, in sede di contraddittorio, il contribuente, nel caso in cui non si sia adeguato ai risultati dello studio di settore, potrà giustificare per quali motivi abbia ritenuto di dichiarare un livello di ricavi inferiore a quello di riferimento puntuale, chiedendo all'ufficio accertatore di tener conto delle circostanze di crisi economica del settore sopra richiamate.

Inoltre, per quanto riguarda la richiesta avanzata dalle Associazioni di categoria di estendere l'applicazione monitorata allo studio di settore TD33U, in considerazione delle gravi difficoltà economiche in cui versa il settore e che sono state ampiamente rappresentate, l'Agenzia si rimette alle determinazioni della Commissione degli Esperti per l'eventuale concessione delle particolari modalità di applicazione dello studio e di accertamento.

Per quanto concerne la richiesta di rilevare informazioni utili ad evidenziare situazioni di crisi aziendale, come le assenze dal lavoro per maternità, infortunio e malattia, che costituiscono per l'impresa costi *imprevisti* a cui non corrispondono ricavi, si sottolinea che, sull'attuale modello dello studio, è stata introdotta un'informazione relativa all'indicazione del numero delle giornate di cassa integrazione od istituti simili. Tale informazione, pur se non utilizzata nell'elaborazione del prototipo, può essere sottoposta all'attenzione degli Uffici locali, e, quindi, utilizzabile dal contribuente in fase di contraddittorio per giustificare, in particolare, un'eventuale situazione di crisi aziendale.

Per quanto riguarda, invece, la lamentata scarsa efficacia del correttivo congiunturale, la scrivente fa presente quanto segue.

Al fine di cogliere il crescente stato di difficoltà in cui opera il sistema delle PMI di molti settori del comparto manifatturiero, tra cui anche quello dell'oreficeria, l'Agenzia ha previsto l'introduzione di interventi migliorativi finalizzati a rendere gli studi di settore sempre più flessibili e in grado di cogliere, con sempre maggiore precisione, i diversi cambiamenti economici che si verificano nel tempo.

A tal proposito, è stato previsto uno specifico correttivo negli studi di settore, interessati da una situazione di crisi, che consente di tener conto dell'andamento sfavorevole della congiuntura economica.

Il c.d. correttivo congiunturale, introdotto anche nello studio TD33U, viene applicato nel modo seguente:

- i consumi di energia elettrica sono stati assunti come indicatore di ciclo economico;
- l'impresa accede al correttivo se i consumi di energia elettrica ed i ricavi diminuiscono, contemporaneamente, nell'anno di applicazione dello studio rispetto all'anno cui fanno riferimento i dati utilizzati per la costruzione dello studio di settore;
- il correttivo, calcolato come rapporto tra i consumi di energia elettrica dell'anno di applicazione dello studio e i consumi relativi all'anno base, viene applicato come fattore moltiplicativo alle variabili di stock della funzione di ricavo (il valore dei beni strumentali, le superfici di produzione).

Ciò posto, si ritiene che il correttivo congiunturale abbia prodotto buoni risultati nei confronti di quegli studi, come quelli dell'area TAC, nei quali era stato introdotto già dall'anno scorso. Infatti, i risultati osservati dall'Agenzia, relativi all'applicazione del predetto correttivo, ne hanno dimostrato l'idoneità a cogliere alcune particolari situazioni di crisi dei settori interessati.

Per quanto riguarda le osservazioni relative alla provenienza del materiale utilizzato, la scrivente precisa che l'elaborazione dell'attuale studio di settore evoluto è stata preceduta dalla elaborazione di un apposito questionario, la cui struttura, necessaria a cogliere le peculiarità del settore orafa, è stata ampiamente discussa e condivisa con le Associazioni di categoria.

Le stesse Associazioni, intervenute ai lavori, hanno fornito il loro contributo ed espresso la loro approvazione alla formulazione del questionario.

Pertanto, l'Agenzia valuterà, nella successiva fase di evoluzione dello studio TD33U, se le diverse informazioni relative alla provenienza dei materiali utilizzati, proposte dalle Associazioni, possano rivelarsi utili a migliorare lo studio di settore.

In riferimento alla richiesta di definizione della nozione di "semilavorato", la scrivente fa presente che, già la Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, con risoluzione n. 161 dell'11 novembre 2005, era pervenuta a fornire un'interpretazione sull'argomento a seguito di un interpello proposto da una Confederazione del settore. Veniva pertanto precisato che: "...prodotti come le montature di anelli o le chiusure per collane e bracciali hanno completato il loro specifico processo produttivo e debbono essere considerati prodotti finiti e non materia prima destinata alla lavorazione...". Tenuto conto delle conclusioni alle quali giungeva sull'argomento la Direzione Centrale sopracitata, allo stato attuale, non appare possibile, ai fini dell'applicazione degli studi di settore, discostarsi dalla definizione di semilavorato nel settore orafa, formulata con la risoluzione sopra menzionata.

Per quanto riguarda la segnalata mancanza di un cluster di piccoli imprenditori che lavorano per pochi o per un unico committente, si precisa che, nell'analisi discriminante del prototipo dello studio, tale caratteristica è stata rilevata come una modalità diffusissima tra le imprese del settore, e, di conseguenza, non è risultata statisticamente rilevante.

D'altra parte, già nella circolare n. 54/E del 13/06/2001, al par. 7.4, era stata posta all'attenzione degli Uffici locali questa peculiare tipologia di imprese per cui veniva evidenziato che "...molte imprese, specialmente imprese individuali, dipendono fortemente dal lavoro commissionato da pochi committenti, a volte uno solo. In molti casi tali imprese sono sorte in seguito ad un processo di riduzione del personale dell'impresa committente che ha esternalizzato certe fasi del ciclo produttivo. Ciò può spiegare anche repentine cadute dei ricavi in certi esercizi, a causa della diminuzione di ordini da parte del committente;...".

Inoltre veniva precisato che le imprese del settore sono soggette a frequenti riconversioni industriali a causa del fattore "moda", e infatti: "...similmente al settore "moda", anche la lavorazione di oggetti preziosi è soggetta al cambiamento del gusto dei consumatori, comportando delle frequenti riconversioni produttive. Ne consegue una considerevole riduzione dei ricavi nell'esercizio in cui è effettuata la riconversione produttiva, nonché un incremento dello stock di capitale investito in macchinari che restano a disposizione dell'impresa, anche se non più utilizzati nel processo produttivo;...".

Pertanto gli uffici locali dell'Agenzia, nello svolgimento dell'attività di accertamento, dovranno prestare particolare attenzione alle circostanze già evidenziate nella circolare sopra richiamata.

L'informazione relativa agli "Oneri finanziari sostenuti dalle imprese per le materie prime acquisite in prestito d'uso" è stata inserita sul nuovo modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, TD33U.

Per ciò che attiene alla lamentata assenza di specifici cluster di imprese specializzate nello svolgimento di determinate fasi di lavorazione, che svolgono sostanzialmente l'attività in conto terzi (fasonisti), l'Agenzia precisa quanto segue.

Lo studio di settore ha consentito di evidenziare la presenza, oltre che di imprese a ciclo completo e parziale, di imprese specializzate nello svolgimento di determinate fasi di lavorazione (cd. fasoniste), che risultano raggruppate nei seguenti cluster:

- a. imprese operanti in conto terzi specializzate nell'assemblaggio di semilavorati (cluster 6);
- b. incastonatori (cluster 9);
- c. imprese operanti in conto terzi specializzate nell'assemblaggio di semilavorati in argento (cluster 12).

Per quanto riguarda la segnalata mancanza di un cluster specifico per le imprese specializzate nelle lavorazioni di oro "povere", l'Agenzia fa presente che:

✓ lo studio di settore ha individuato ben quattro appositi gruppi omogenei di imprese specializzate nelle lavorazioni di oro "povere", come il cluster 7, che raggruppa imprese specializzate nella lavorazione di catename a mano, e il cluster 2, relativo alle lavorazioni di catename a macchina.

Sono inoltre presenti due cluster specializzati in lavorazioni di gioielleria, oreficeria e argenteria a basso valore aggiunto (cluster 8 e 15).

Relazione sullo studio di settore TD35U (evoluzione dello studio di settore SD35U)

Codici attività:

22.11.0 - Edizione di libri;

22.13.0 - Edizione di riviste e periodici;

22.15.0 - Altre edizioni;

22.22.0 - Altre stampe di arti grafiche;

22.23.0 - Legatoria, rilegatura di libri;

22.24.0 - Lavorazioni preliminari alla stampa;

22.25.0 - Lavorazioni ausiliarie connesse alla stampa.

Per le attività sopra descritte è stato elaborato lo studio di settore TD35U.

Lo studio di settore TD35U costituisce un'evoluzione del precedente studio di settore SD35U, che si applicava a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2001.

Per lo studio in esame sono state formulate le seguenti osservazioni.

L'Associazione Italiana Editori, con nota del 20 gennaio 2006, nel fornire un parere negativo per la validazione dello studio, segnala le seguenti criticità:

a) alcuni settori editoriali, come l'editoria universitaria, l'editoria d'arte, l'editoria per bambini e ragazzi e l'editoria professionale, non verrebbero identificati in alcun cluster;

b) il mercato editoriale risulta negativamente influenzato dall'entrata in vigore della riforma della scuola e dell'università, nonché dal fenomeno della fotocopiatura illegale che interessa soprattutto il settore universitario;

c) per la corretta compilazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore SD35U, utilizzato per la costruzione dell'evoluzione dello studio, si chiede di conoscere se i costi per i diritti d'autore debbono essere indicati nel rigo F10 "Costo per la produzione di servizi," così come indicato nelle istruzioni del modello SD35U, oppure se, trattandosi di royalties per le aziende del settore editoriale, che vengono indicate in bilancio come "Godimento di beni di terzi" e non come "Costi per servizi", debbano essere indicati nel rigo F20 "Costo per il godimento di beni di terzi". Qualora i diritti d'autore debbano essere indicati nel rigo F10, e quindi considerati un costo sostenuto per la produzione di servizi, si avrebbero rilevanti aumenti nei valori di stima dei ricavi per le imprese del settore editoriale.

Si chiede, infine, che lo studio venga al più presto sottoposto a revisione e ad un attento monitoraggio.

Con documento congiunto del 23 gennaio 2006, la Confartigianato-Grafici, la CNA-Comunicazione e la Confindustria-Assografici, nell'esprimere un parere non definitivo, segnalano la necessità di sottoporre lo studio a revisione in tempi brevi, con l'acquisizione di una base dati temporalmente più vicina, e chiedono che lo stesso sia sottoposto ad applicazione monitorata, tenendo conto della congiuntura e delle tendenze del settore.

Le tre associazioni hanno, inoltre, espresso le seguenti osservazioni:

1) **Base dati.** La base dei dati utilizzata per l'elaborazione dello studio riferita all'anno 2002 è troppo datata, non tiene conto dell'accelerato sviluppo tecnologico e della congiuntura negativa dell'intero settore a danno delle piccole e medie imprese del comparto. Affinché ci sia coerenza e congruità nei risultati dello studio, si deve assolutamente tenere conto delle condizioni oggettive che hanno modificato sia la struttura che la produttività delle aziende;

2) **Produttività per addetto.** Viene chiesto di fare una distinzione tra addetti produttivi e amministrativi, in quanto per le piccole imprese il rendimento di un dipendente può pesare diversamente nella stima dei ricavi a seconda che si tratti di un addetto alla produzione o di un impiegato amministrativo. Viene inoltre sottolineato che, nonostante la difficile congiuntura economica del settore, le imprese, per evitare licenziamenti, stanno cercando di ricollocare il personale, soprattutto al proprio interno, tramite corsi di formazione esterni o percorsi formativi gestiti internamente;

3) **Correttivo congiunturale.** La finalità del correttivo dovrebbe essere quella di rendere lo studio di settore più flessibile alle fluttuazioni economiche e congiunturali consentendo una maggiore rispondenza dei risultati dello studio alle dinamiche aziendali.

Non sempre però il correttivo può scattare, in quanto entra in funzione solo quando si riducono contemporaneamente i ricavi e il consumo di energia elettrica;

4) **Individuazione dei gruppi omogenei di imprese.** Viene segnalato che, all'interno dei gruppi omogenei di imprese individuate per lo studio in esame, mancherebbe il cluster delle imprese di fotolitografia e quello degli editori di testi scientifici.

Inoltre i cluster, a parere delle tre associazioni, andrebbero descritti in modo più coerente, raggruppandoli meglio per attività e specificando quali siano le caratteristiche strutturali che hanno portato all'individuazione di quel cluster;

5) **Congruità e coerenza.** In presenza di investimenti in macchinari volti a migliorare la qualità del prodotto finito, lo studio incrementerebbe fortemente la redditività presunta;

6) **Nace 2007.** Viene segnalato che con la “**Revisione 2 della Nace 2007**” alcune attività economiche del settore cartotecnico trasformatore, che includono un processo di stampa, saranno attribuite al settore grafico. Lo stesso sarà disgiunto dal settore editoriale e probabilmente sarà incluso nel comparto dell'informazione e della comunicazione, mentre alcune lavorazioni grafiche, come le smart card (carte di identificazione), potrebbero essere attribuite al settore dell'elettronica.

7) **Congiuntura e tendenze del settore.** L'industria grafica italiana ha presentato negli ultimi vent'anni un elevato dinamismo dei propri ritmi produttivi, superiore all'industria italiana nel complesso ma, nel corso degli anni più recenti, il ritmo di sviluppo ha registrato un brusco rallentamento ed il settore si è venuto a trovare rapidamente in crisi, per la caduta continua degli affari che si è manifestata in Europa, per il rafforzamento del dollaro e, soprattutto, per il rovesciamento inaspettato del mercato della pubblicità, che ha provocato una sopra dimensionata capacità produttiva, e una concorrenza sleale tra le imprese. Negli ultimi tre anni si è quindi sviluppata una dinamica perversa che ha accresciuto il grado di fragilità economica del settore, rinforzando la tendenza delle aziende a ricorrere alle banche per dare continuità all'iniziativa imprenditoriale, in attesa della tanto auspicata ripresa; i costi dell'energia e dei trasporti hanno invece subito una forte crescita. Un dato importante è rappresentato dal costo di acquisto della carta, che è diminuito al livello di trent'anni fa, a riprova che la domanda è fortemente calata e che i consumi si sono realmente abbassati, in particolar modo nelle piccole imprese.

Gli impianti produttivi, sotto utilizzati, hanno subito una forte riduzione di ore di lavoro effettive ed in molte aziende si è ricorso allo strumento della sospensione dell'attività lavorativa, sostenuto economicamente dagli Enti Bilaterali.

Il calo dei prezzi di vendita negli ultimi anni ha fortemente inciso sul guadagno del lavoro finito. Le aziende grafiche si sono trovate negli anni più recenti a fronteggiare, da un lato, la rilevante concorrenza dei prodotti sostitutivi (che si sono sviluppati con l'avvento di internet e dalla crescente diffusione di tecnologie di comunicazione alternative alla stampa), dall'altro, la minaccia della cosiddetta produzione “fai-da-te”. Le nuove tecnologie digitali di stampa hanno infatti consentito a molti potenziali utenti del settore di auto-produrre i propri stampati, facendo così venir meno una parte della domanda, ma soprattutto hanno permesso agli operatori del settore stampa di entrare in diretta concorrenza con le aziende grafiche.

L’Agenzia delle Entrate prende atto della situazione economica che caratterizza le attività oggetto dello studio TD35U, e in sede di predisposizione della circolare annuale per l’applicazione degli studi di settore, richiamerà l’attenzione degli Uffici locali, nello svolgimento della attività accertatrice, sulle circostanze rappresentate dalle associazioni in merito alla difficile congiuntura economica che sta attraversando il settore.

Inoltre, l’Agenzia, in sede di circolare, richiamerà l’attenzione degli uffici locali sulla possibilità che, in sede di contraddittorio, il contribuente, nel caso in cui non si sia adeguato ai risultati dello studio di settore, potrà giustificare per quali motivi abbia ritenuto di adeguarsi ad un livello di ricavi inferiori a quelli di riferimento puntuale, chiedendo all’ufficio accertatore di tener conto delle circostanze di crisi economica del settore sopra richiamate.

L’Associazione Italiana Editori (AIE) ha sollevato forti perplessità circa i dati statistici descrittivi dei singoli cluster, che sarebbero il frutto dell’elaborazione di *astratti e sconosciuti modelli statistici*.

E’ opportuno chiarire che le informazioni utilizzate nella realizzazione dello studio di settore sono quelle dichiarate dalle imprese che rientrano nelle attività interessate dallo studio stesso.

Al riguardo si precisa che prima di giungere alla definizione dei gruppi omogenei, si è proceduto ad una approfondita analisi dei dati contenuti nei modelli e nei questionari pervenuti al fine di rilevarne la completezza, la correttezza e la coerenza.

Tale fase ha comportato lo scarto di circa un migliaio di posizioni sulle 16.226 pervenute.

E’ evidente che le analisi condotte esulano dalle valutazioni sui comportamenti aziendali e sulle loro modalità operative, e quindi fotografano la situazione così come emerge dalle informazioni fornite dalle imprese stesse.

Cluster Analysis

In merito alla mancata specificazione nello studio delle *case editrici di testi universitari* si precisa che il numero delle imprese rilevate risulta alquanto esiguo, così come scarsamente numerosa è la loro presenza sul mercato come confermato dai rappresentanti dell’Associazione nelle riunioni svolte.

Cluster 1 – Imprese specializzate nell’editoria scolastica, parascolastica e per ragazzi

L’AIE ha fatto notare come gli editori di libri di *scolastica e parascolastica* rappresentino realtà molto diverse rispetto agli editori di libri *per ragazzi*.

Il cluster 1 è composto da 128 soggetti dei quali solo una piccolissima parte è rappresentata da editori di libri per ragazzi puri. Il modello utilizzato ha avvicinato questi soggetti agli editori di scolastica perché, come anche rilevato dall’AIE, esistono editori scolastici che sono presenti sul mercato dei libri per ragazzi.

Si ricorda, inoltre, che l’attuale modello organizzativo era presente anche nel vecchio studio.

E’ evidente che se in una futura evoluzione dello studio i numeri lo permetteranno e le condizioni di mercato non saranno variate, si potranno suddividere gli editori della scolastica e parascolastica da quelli di libri per ragazzi.

Sembra comunque che neanche i confini tra editoria parascolastica ed editoria per ragazzi siano così netti. Nel Rapporto sullo stato dell’editoria in Italia, Quaderno 12-13 – AIE – 2005, a pag. 159 si cita testualmente: “...a fianco del settore scolastico di adozione, si definisce un altro settore, quello della parascolastica: la produzione di sussidi didattici non adottati dall’insegnante, ma consigliati per essere prevalentemente utilizzati all’interno dell’attività didattica (vocabolari, atlanti, testi di narrativa commentati, “libri per le vacanze”, eserciziari, ecc.). Se in alcuni ambiti

di prodotto (si pensi agli esercizi per le vacanze nella scuola elementare) questa identificazione è relativamente semplice e univoca, per altre categorie di prodotto (dizionari, narrativa, ecc.) risulta assai più ardua e difficile poiché legata più a una funzione d'uso (si acquista il dizionario perché serve nei processi di apprendimento, ecc.) che a elementi intrinseci al prodotto (ad esempio un romanzo pubblicato in un Oscar Mondadori come lettura consigliata dall'insegnante per le vacanze estive o per l'esame universitario....).”

Per quanto attiene alla nota dell'AIE circa la presenza di ricavi provenienti da altre case editrici, si può ipotizzare che le imprese del cluster, pur avendo indicato di svolgere prevalentemente attività editoriale, svolgano seppur in minima parte attività di stampa.

Questa tesi sembrerebbe avvalorata da quanto asserito dal Rapporto sulla piccola e media editoria in Italia – Quaderno 6 – AIE – 2003. A pag. 11 a fine paragrafo, si scrive testualmente: *”Se sono note la partecipazione nel capitale di alcune piccole (o ex-piccole) o medie case editrici di gruppi editoriali maggiori – E.Elle, La coccinella, Emme edizioni, Marsilio, ecc. – o di collane che hanno assunto una dimensione di marchio (Astrae di Giunti, ad esempio), non sono infrequenti i casi di aziende grafiche che hanno avviato strategie di integrazione a monte nella produzione editoriale (vedi Da tipografia a casa editrice, “Giornale della Libreria”, 11, 2002, p.39); così come non poche case editrici prese in esame nell'indagine condotta alla fine del 2002 indicano, come vedremo, quote di fatturato non marginali provenienti da attività come service editoriali, tipografia, realizzazione di libri su richiesta.”*

Viene poi rilevato come appaia del tutto incongruente la descrizione dei canali di vendita. L'analisi delle imprese del cluster evidenzia come il principale canale di vendita per gli editori di scolastica sia soprattutto la libreria, mentre per gli editori di libri per ragazzi sia rilevante la quota della Grande distribuzione.

Anche in questo caso ci viene in aiuto quanto riportato nel predetto Rapporto AIE (Quaderno 6 - pag. 25), nel quale si afferma *”I canali e le formule di vendita hanno subito in questi anni un processo di evoluzione e di segmentazione delle formule commerciali: la libreria è oggi una realtà commercialmente assai più articolata rispetto al passato dato che alla classica “libreria indipendente” si sono affiancate le librerie di catena, quelle specializzate, ecc.”.*

Tenuto conto che nel modello dello studio la suddivisione della clientela non riporta un tale frazionamento e considera solo la presenza di commercianti, i contribuenti che non si sono riconosciuti nella suddetta voce hanno indicato un generico “altri”.

Per quanto riguarda l'incongruità rilevata sull'incidenza delle rese sul fatturato, si ricorda che i valori indicati nei profili dei cluster sono valori medi e che dall'esame delle statistiche di compilazione della voce da parte dei contribuenti si rilevano percentuali di rese del tutto simili a quelle indicate dall'AIE.

Infine la nota dell'AIE riporta testualmente *“i processi di esternalizzazione delle attività (riferite ai “soggetti” che le praticano) sono del tutto incongruenti rispetto ai processi organizzativi aziendali”.*

Risulta piuttosto evidente il fatto che, se un'impresa indica di non esternalizzare una fase del processo produttivo non significa automaticamente che la stessa fase sia effettuata all'interno, ma semplicemente che non viene svolta.

Cluster 10 – Editori di più grandi dimensioni

La maggior parte delle osservazioni dell'AIE trovano ampiamente risposta a quanto detto in precedenza per il cluster 1.

Con riferimento alle osservazioni dell'AIE, le stesse si fondano su un'ipotesi di partenza del tutto arbitraria.

Il profilo del cluster riguarda gli *Editori di più grandi dimensioni* e non solo gli editori di libri di grandi dimensioni; pertanto tutte le argomentazioni successive decadono da ogni fondamento.

Cluster 13 – Piccoli editori di libri

Anche in questo caso, per la maggior parte delle osservazioni dell'AIE si rimanda a quanto detto in precedenza per il cluster 1.

Nella nota dell'AIE vengono mosse forti critiche alle tipologie di prodotto indicate dalle imprese. In particolare si ritiene incongruente la presenza (seppur marginale in termini di ricavi) di Prodotti per l'attività di stampa accanto a quella (prevalente) dei Prodotti per le attività Editoriali.

Dall'analisi dei soggetti che nel cluster hanno indicato una quota di ricavi dai prodotti per la stampa editoriale, si conferma la presenza di piccole imprese che affiancano alla loro naturale attività editoriale un'attività di stampa.

A quanto già affermato nella risposta relativa al cluster 1, si può aggiungere ciò che riporta il citato Rapporto AIE sulla piccola e media editoria in Italia (Quaderno 6 a pag. 8): *"Nell'interpretare gli elevati tassi di crescita complessivi dobbiamo tener conto come essi non rispondano più solo ai tradizionali processi di sviluppo (spin off, ecc.) di nuove piccole e specializzate case editrici – a cui faceva riferimento Mario Spagnol nella sua intervista del '96 – quanto all'ingresso sul mercato editoriale di enti, associazioni, imprese che, grazie anche alle nuove tecnologie digitali, affiancano alla loro attività principale quella della stampa di libri e/o più in generale di pubblicazioni (cataloghi, ecc.) piuttosto che affidarne la stampa a tradizionali case editrici."*

Per quanto riguarda la richiesta di chiarimenti circa la corretta indicazione del costo sostenuto per il pagamento di diritti d'autore nel quadro F – Elementi Contabili del modello SD35U, si ribadisce, come già precisato nelle istruzioni del modello, che tale costo va indicato nel rigo F10 "Costo per la produzione di servizi".

Tuttavia, nel prendere atto di quanto richiesto dall'AIE, l'Agenzia si impegna ad effettuare ulteriori analisi in ordine all'incidenza della voce di costo "diritti d'autore" nella funzione di stima dei ricavi.

Per ciò che attiene il punto 2 delle osservazioni della Confartigianato-Grafici, della CNA-Comunicazione e della Confindustria-Assografici, si deve tener presente che il contributo degli addetti produttivi e di quelli amministrativi, ai fini della stima dei ricavi e della coerenza, viene utilizzato prevalentemente, insieme ad altre variabili, per discriminare il fattore dimensionale nella costruzione dei gruppi omogenei di imprese, permettendo in questo modo di isolare le realtà più strutturate da quelle di dimensioni più contenute o di medie dimensioni.

Per quanto riguarda il punto 4 delle osservazioni della Confartigianato-Grafici, della CNA-Comunicazione e della Confindustria-Assografici, in cui si lamenta la mancata presenza di un cluster relativo alle imprese di fotolitografia, si fa presente che all'interno dello studio è stato individuato un gruppo di imprese (cluster 25) che effettuano esclusivamente attività di pre stampa, ed un gruppo (cluster 26) che affianca ai processi fotolitografici la stampa digitale.

In merito alle osservazioni circa il correttivo legato ai consumi energetici, si sottolinea che lo studio di settore TD35U non contiene alcun correttivo congiunturale.

Per quanto riguarda la richiesta avanzata dalle Associazioni professionali di estendere l'applicazione monitorata allo studio di settore TD35U, in considerazione delle gravi difficoltà economiche in cui versa il settore e che sono state ampiamente rappresentate, l'Agenzia si rimette alle determinazioni della Commissione degli Esperti per l'eventuale concessione delle particolari modalità di accertamento.

Relazione sullo studio di settore TD37U (evoluzione dello studio di settore SD37U)

Codici attività:

35.11.1 - Cantieri navali per costruzioni metalliche;

35.11.2 - Cantieri navali per costruzioni non metalliche;

35.11.3 - Cantieri di riparazioni navali;

35.12.0 - Costruzione e riparazione di imbarcazioni da diporto e sportive.

Per le attività sopra descritte è stato elaborato lo studio di settore TD37U.

Lo studio di settore TD37U costituisce un'evoluzione dei precedenti studi SD37U e SD48U, in vigore, il primo, a decorrere dall'anno d'imposta 2001, ed, il secondo, dall'anno d'imposta 2003.

Per lo studio in esame è stato espresso un parere sostanzialmente favorevole e sono state formulate le osservazioni che possono essere sintetizzate come segue.

L'Associazione Confartigianato Nautica, con nota del 24 gennaio 2006, prot. n. 062, ha ritenuto positiva la riunione nella nuova versione dello studio di settore TD37U dei due precedenti studi, SD37U e SD48U, che ha migliorato, altresì, l'articolazione dei modelli organizzativi, tenendo conto del fattore dimensionale, della modalità organizzativa e delle diverse tipologie di attività delle imprese.

La Confartigianato Nautica ha peraltro osservato:

➤ l'analisi dei dati, esaminati a campione per le annualità 2003 e 2004, ha presentato un certo numero di imprese non congrue, per cui ritiene necessario monitorare in tempi ristretti l'andamento dello studio per poi procedere ad una rapida revisione, qualora dovessero sussistere ancora elementi di criticità;

➤ l'analisi del prototipo ha evidenziato, inoltre, una carente rilevazione di informazioni utili ad individuare situazioni di crisi aziendale, come il ricorso alla cassa integrazione guadagni o ad altri istituti simili. Allo stesso modo, non risulterebbero colti i casi di riconversione industriale delle imprese che, adeguandosi alle mutate esigenze di mercato, subiscono cali di fatturato; inoltre, non sembra adeguata l'informazione sugli approvvigionamenti di materia prima, che è suscettibile di frequenti oscillazioni di prezzo che non si riflettono, automaticamente, in un aumento dei prezzi praticati alla clientela;

➤ le consistenze di magazzino, in talune ipotesi, possono risultare superiori alle esigenze produttive e al volume dell'attività, poiché le imprese acquistano materia prima in quantità maggiore rispetto alla momentanea necessità di produzione.

In merito alle osservazioni proposte dalla Confartigianato Nautica, l'Agenzia ha sottolineato che:

❖ per quanto riguarda la richiesta di monitorare in tempi rapidi l'andamento dello studio, nel caso in cui sussistano effettivi elementi di criticità, la legge n. 311 del 30 dicembre 2004 (Legge Finanziaria 2005) ha previsto la possibilità di revisionare gli studi di settore prima del termine "ordinario", di quattro anni, al fine di mantenere la rappresentatività degli stessi rispetto alle condizioni economiche dei settori interessati; pertanto, nel caso in cui si verificano le predette condizioni, si potrà procedere ad una evoluzione anticipata;

❖ in merito alla richiesta di rilevare informazioni utili ad evidenziare situazioni di crisi aziendale, si sottolinea che l'informazione relativa all'indicazione del numero delle giornate di

cassa integrazione od istituti simili è già presente sull'attuale modello dello studio, per cui il dato, pur se non utilizzato nell'elaborazione, può essere sottoposto all'attenzione degli Uffici locali e, quindi, utilizzabile dal contribuente in fase di contraddittorio per giustificare, in particolare, un'eventuale situazione di crisi aziendale;

❖ in sede di predisposizione della circolare, l'Agenzia inoltre potrà evidenziare all'attenzione degli Uffici locali che le imprese del settore spesso sono costrette a fare consistenti acquisti di materia prima a causa delle frequenti oscillazioni di prezzo. Questo può determinare anomalie per quanto riguarda l'indicatore di coerenza della durata delle scorte.

Il dott. Ianiri avanza la richiesta di poter avviare lo studio relativo alla fabbricazione di ombrelli, chiusure lampo e bottoni (codice di attività 36.63.3), un codice residuale di prodotti che sono da considerare del comparto tessile. In particolare, la richiesta perviene dal settore dei bottoni, che ha caratteristiche particolari ed è concentrato in due province della Lombardia. Tale settore probabilmente era stato escluso per la scarsa numerosità complessiva delle aziende appartenenti.

Il Presidente della Commissione, dott. Brunello, pone ai voti il primo gruppo di studi e rileva l'approvazione da parte dell'unanimità dei presenti, con applicazione monitorata per gli studi TD14U, TD21U e TD33U.

2. Considerazioni relative al settore dei professionisti

Relazione sullo studio di settore TK10U (evoluzione dello studio di settore SK10U)

Codici di attività:

85121 - studi medici generici convenzionati o meno con il sistema sanitario nazionale;

85123 - studi di radiologia e radioterapia;

8512A - prestazioni sanitarie svolte da chirurghi;

8512B - altri studi medici e poliambulatori specialistici.

Il Dottor Malagnino, coordinatore per le attività professionali mediche all'interno della Commissione, tiene a precisare che in ordine a questo studio c'è stata una grandissima difficoltà da parte della Federazione, degli organismi e delle associazioni a reperire degli esempi attraverso i quali verificare la correttezza del prototipo elaborato.

Fatta questa premessa, va detto che lo SNAMI, che è un sindacato nazionale di medici soprattutto di medicina generale, ha accettato con la lettera di Marini il suo tesoriere, lo studio così com'è fatto, mentre la Federazione invece ha posto una serie di punti sui quali riflettere.

In pratica, per quanto riguarda i medici convenzionati, i medici di base, i medici di famiglia, la nuova convenzione con il S.S.N. prevede forme particolari di aggregazione, come ad esempio quelle in regime di medicina di gruppo oppure in regime di associazione semplice, che non

emergono dall'analisi in cluster dello studio di settore, dal momento che esse rappresentano nuove modalità di esercitare la professione.

Un'altra annotazione, già evidenziata in occasione dell'approvazione dello studio di settore dei dentisti, riguarda il fatto che in questi codici di attività si classificano anche degli odontoiatri. In pratica la Federazione sostiene che questo studio sconta la presenza inquinante di coloro che esercitano l'odontoiatria i quali hanno un proprio codice specifico. In realtà l'Agenzia ha fatto notare che ci sono 1600-1700 esercenti di odontoiatria che hanno il 92% del fatturato relativo all'odontoiatria, per tali contribuenti che quindi sono degli odontoiatri, lo studio ha individuato un cluster specifico di medici che esercitano prevalentemente l'attività odontoiatrica.

Lo stesso ragionamento va fatto per la radioterapia che è un'attività molto precisa, che è diversa da quella dell'oncologo. L'oncologo è invece la radioterapia.....l'oncologo non ha grande strumentazione da utilizzare essendo un'attività puramente medica. Il radioterapista, al contrario dell'oncologo, utilizza delle strutture, dei macchinari molto costosi e molto diversi, che lo studio non riesce a cogliere con esattezza.

Accanto a queste osservazioni, che sono le più importanti, ce n'è un'altra che riguarda la libera professione esercitata dai medici dipendenti, un'attività molto residuale che è difficile fotografare, per la quale lo studio evoluto non è ancora in grado di risolvere in maniera sufficiente il problema, già evidenziato con il precedente studio, relativo alla difficoltà di stimare correttamente i compensi relativi all'attività libero-professionale.

Con riferimento a quest'ultima osservazione, il dottor Malagnino ha rappresentato il pensiero dell'Agenzia delle entrate che ha già avuto modo di chiarire che il problema è gestito in maniera corretta dallo studio TK10U tramite l'utilizzo delle informazioni "ore settimanali dedicate all'esercizio dell'attività" e "settimane di lavoro nell'anno".

In conclusione, tenuto conto della complessità del settore, la Federazione chiede che lo studio TK10U sia monitorato per un anno, con l'auspicio che poi quando si andrà all'approvazione definitiva siano analizzate con maggior precisione le singole attività.

Relazione sullo studio di settore TK19U (evoluzione dello studio di settore SK19U)

Codici attività:

85.14.2 – Attività professionali paramediche indipendenti.

Per l'attività sopra descritta è stato elaborato lo studio di settore: TK19U.

Lo studio di settore TK19U costituisce un'evoluzione del precedente studio di settore SK19U, in vigore per la prima volta dall'anno d'imposta 2001.

Per lo studio in esame è stato espresso un parere sostanzialmente favorevole e sono state formulate delle osservazioni, da parte della Federazione Nazionale dei Collegi – Ipasvi, che possono essere così sintetizzate:

- Dall'esame di alcune posizioni fiscali relative ad infermieri liberi professionisti, si evince che il nuovo studio TK19U determina dei risultati di non congruità relativamente a professionisti che con il vecchio studio risultavano, invece, congrui. Tale situazione è maggiormente avvertita nel caso di attività svolta in forma individuale, con scarsa dotazione di beni strumentali, costi di gestione contenuti ed una resa oraria relativamente modesta (dai 14 ai 16 euro per ora), collegata, presumibilmente ad attività di assistenza domiciliare o svolta in regime di convenzione. Tenuto conto che tale fattispecie è rappresentativa di una parte consistente dell'attività infermieristica svolta in modalità libero-professionale, si ritiene che l'evoluzione dello studio di cui all'oggetto non sia in grado di rappresentare compiutamente la redditività di almeno una porzione degli infermieri liberi professionisti. Ciò è riconducibile, a parere dello scrivente, alla circostanza che esistono modalità di svolgimento della libera

professione infermieristica (profondamente differenti sul piano dei compensi orari praticabili, come meglio esplicitato di seguito:

- 1) professionisti infermieri che svolgono attività di docenza (anche in ambito universitario), con compensi orari tra Euro 25 e Euro 80 l'ora;
 - 2) professionisti infermieri che svolgono attività di consulenza per enti pubblici e privati, con compensi orari tra Euro 40 e Euro 80 l'ora;
 - 3) professionisti infermieri che svolgono attività di assistenza infermieristica in senso stretto, presso enti pubblici e privati, con compensi orari "normali" tra Euro oscillanti tra Euro 18 e Euro 22 l'ora;
 - 4) professionisti infermieri che svolgono attività in convenzione con istituti penitenziari, case di riposo ed altri enti pubblici a tariffe professionali non negoziabili (in quanto fissate ex lege) e oscillanti, anch'esse, tra euro 14 e euro 16 l'ora;
 - 5) professionisti infermieri che svolgono attività di assistenza domiciliare a privati con compensi orari che possono scendere anche a euro 15,00 l'ora, ove includano l'assistenza notturna.
- Si ritiene che le modalità di svolgimento della libera professione a maggiore redditività (nello specifico, quelle specificate ai punti 1 e 2) interessano circa il 10/15% dei compensi complessivi degli infermieri liberi professionisti. Se tali fattispecie non sono state oggetto di valutazione nella costruzione dello studio di settore, come sembrerebbe dall'esame del prototipo, si reputa che la loro commistione con le altre tipologie di attività possa aver inficiato la validità dello studio stesso. Le modalità rappresentate ai punti 3 e 4, inoltre, presentano una struttura di compensi che non è mai definita dal professionista ma è, al contrario, fissata dalla legge o imposta, in sede contrattuale, dagli enti pubblici e privati.

Per tutti i motivi suesposti la Federazione Nazionale dei Collegi – Ipasvi, chiede di sviluppare, in ordine agli aspetti su indicati, tutti gli approfondimenti necessari ad apportare adeguati correttivi allo studio di settore e, nel contempo, di sospendere la validazione fino al loro completamento.

Ove lo studio di settore fosse validato ed approvato – circostanze per le quali si esprime parere non favorevole – si richiede che:

- sia menzionata, nella circolare di accompagnamento al decreto ministeriale di approvazione dello studio di settore, la posizione degli infermieri di cui alle categorie indicate nei punti 4) e 5) della nota;
- l'approvazione sia, in ogni caso, accompagnata da una congrua fase di monitoraggio.

In risposta alle osservazioni suesposte, l'Agenzia fa presente quanto segue:

- Riguardo alla osservazione di una presunta disparità tra gli infermieri che svolgono anche attività formativa/docenze, rispetto a quelli che non esplicano tale attività, si fa presente che i compensi derivanti dalla suddetta attività costituivano una percentuale di compilazione così contenuta da non consentire di individuare una significativa casistica di analisi e, per la stessa ragione, tale da non inficiare, aumentandola, la stima dei compensi degli altri professionisti. L'andamento di questo tipo di attività e la sua incidenza sull'intera categoria verranno, comunque, monitorati;
- Per quanto riguarda la richiesta di informazioni sull'attività svolta per un periodo di tempo continuato presso il domicilio dell'assistito (compresa l'assistenza notturna), è stata appositamente inserita una nuova variabile nel modello TK19U, all'interno del quadro D, per individuare la percentuale di compensi/ricavi derivanti dall'"Attività di assistenza di tipo continuativo, remunerate a forfait", rispetto ai compensi/ricavi complessivi. Mentre, per l'ulteriore richiesta relativa all'attività svolta in convenzione con penitenziari, case di riposo ed altri enti, si precisa che, vista l'eterogeneità di tali istituti, non è stato possibile distinguerli, in questa fase, all'interno della tipologia di clientela, per cui tali situazioni saranno oggetto di un'attenzione specifica nella circolare esplicativa degli studi di settore;

- Relativamente, infine, alla richiesta da parte della IPASVI di sospendere l'approvazione dello studio di settore TK19U, si fa presente che ciò non è possibile, mentre, come per tutte le attività professionali, è stato concesso un periodo di monitoraggio per tutto il 2006.

Si precisa, inoltre, che la Federottica, ha richiesto, durante le riunioni di presentazione del nuovo studio TK19U, di prendere in considerazione l'attività degli ottici-optometristi i quali, pur esercitando l'attività di "Commercio al dettaglio di materiale per ottica (...)" contemplata nello studio SM15B (ora TM15B), sono, per legge, costretti a dividere i proventi derivanti dalla loro attività in due parti. Tali soggetti, infatti, per poter provvedere direttamente ad alcune attività tipiche della loro professione, quali "la misurazione del difetto visivo, l'approntamento degli occhiali da vista e delle lenti graduate" (senza che il paziente debba necessariamente fornire a tal scopo una prescrizione rilasciata da un medico) devono fatturare tali operazioni come prestazioni di tipo professionale. Per poter individuare l'eventuale presenza, all'interno dello studio TK19U, di ottici che compilano il suddetto studio al fine di dichiarare i compensi derivanti dalla citata attività sanitaria non medica, è stato inserito un ulteriore nuovo rigo all'interno del modello, dove viene richiesta "la percentuale di compensi/ricavi derivanti dall'attività di ottico-optometrista sui compensi/ricavi complessivi".

Per quanto riguarda, poi, le novità derivanti dall'evoluzione dello studio in oggetto, si precisa che sono state riconfermate le vecchie variabili per la determinazione dei modelli di business, che riguardano:

- la tipologia delle prestazioni per individuare le imprese e i professionisti che operano prevalentemente presso il domicilio del cliente, piuttosto che presso strutture pubbliche o private, sanitarie e non, oppure presso lo studio di cui sono titolari;
- l'aspetto dimensionale per evidenziare i soggetti che svolgono la propria attività in strutture di più grandi dimensioni;
- la tipologia dell'attività per contraddistinguere le diverse figure professionali .

Il numero complessivo dei cluster individuati è passato a 19, rispetto agli 8 che identificavano la precedente versione dell'SK19U.

Per quanto riguarda i modelli organizzativi, ne sono stati aggiunti dei nuovi che individuano tipologie organizzative assenti nel precedente studio, come ad esempio le attività svolte da ostetriche, da dietisti, da logopedisti e da ortottisti.

Relativamente alle funzioni di regressione, dalla stima dei compensi/ricavi sono stati esclusi quelli derivanti dallo svolgimento dell'attività in SSN, mentre per le funzioni relative all'attività di lavoro autonomo è stata valorizzata la variabile "Tempo dedicato all'attività" ed è stato, inoltre, introdotto un correttivo per l'attività svolta in Comuni con meno di 500 abitanti.

Relazione sullo studio di settore TK22U (evoluzione dello studio di settore SK22U)

Codice attività:

85.20.0 – Servizi veterinari

Per l'attività sopra descritta è stato elaborato lo studio di settore: TK22U.

Lo studio di settore TK22U costituisce un'evoluzione del precedente studio di settore SK22U, in vigore per la prima volta dall'anno d'imposta 2001.

Per lo studio in esame è stato espresso un parere sostanzialmente favorevole e sono state formulate delle osservazioni, da parte della Federazione Nazionale degli Ordini dei Veterinari Italiani, che possono essere così sintetizzate:

- in occasione degli incontri tenutisi con la finalità di esaminare e testare il prototipo dello studio di settore TK22U, è emersa la necessità di evidenziare un ulteriore *cluster* dedicato ai veterinari che esercitano esclusivamente attività di “laboratorio di analisi”. Questa esigenza è strettamente correlata alla esatta individuazione e denominazione delle strutture veterinarie, realizzatasi con l’accordo della Conferenza Stato-Regioni del novembre 2003 (Repertorio Atti n. 1868), che sono: lo studio veterinario, l’ambulatorio veterinario, la clinica veterinaria – casa di cura veterinaria, l’ospedale veterinario ed il laboratorio veterinario di analisi;

- si ritiene necessario specificare meglio la tipologia degli esami diagnostici, distinguendo quelli per immagini (RX, risonanza magnetica, TAC, ecc.), dagli esami di laboratorio. Questa ulteriore differenziazione dovrebbe ridurre al minimo il ricorso all’utilizzo della voce “altre attività”, contribuendo a meglio individuare il campo di intervento del medico veterinario;

- si suggerisce, inoltre, di eliminare quanto richiesto in ordine alla “provenienza della clientela” che viene valutata informativa del tutto irrilevante;

- si ribadisce la necessità di prevedere espressamente la dispensazione del farmaco – autorizzata dal D.M. n. 306 del 16 maggio 2001 – da parte del medico veterinario, il quale può cedere il farmaco con il quale ha iniziato la terapia ambulatoriale, senza determinare un irrealistico aumento delle entrate legate alla presenza del farmaco stesso contabilizzato nella prestazione veterinaria. Si chiede, infatti, di prevedere una voce distinta che non deve essere considerata come un moltiplicatore ai fini della determinazione del compenso presunto, bensì come un momento complementare della prestazione veterinaria a favore della tutela del benessere animale per la difficoltà frequente di reperire farmaci ad uso veterinario in farmacia. Occorre tener presente che, a fronte di un acquisto del farmaco con l’IVA al 10%, ogni medico veterinario cede lo stesso gravato di un’IVA al 20% che riduce l’eventuale possibilità di guadagno;

- è emersa la necessità di distinguere l’attività che il medico veterinario svolge in convenzione con le associazioni allevatoriali a livello provinciale e/o regionale (APA e/o ARA). Questo tipo di prestazioni, attualmente, saranno confluite nella sezione “altre attività”, non contribuendo a specificare l’attività del medico veterinario. Istituito una espressa voce riferita a queste ipotesi si contribuirà anche ad evitare di creare una incongruità fra le prestazioni eseguite e gli onorari percepiti i quali, pur facendo riferimento in fattura ad un unico utente, nella realtà documentano prestazioni rivolte a numerosi allevatori privati;

- viene, infine, reiterata anche in questa sede la richiesta di un prolungamento della fase sperimentale di almeno un anno e di considerare l’eventuale futura revisione contenuta ai valori odierni a causa della crisi che sta investendo il settore in oggetto, a fronte di un numero sempre crescente di laureati, legato ad un eccessivo numero di facoltà veterinarie.

L’Agenzia fa presente che, in accoglimento alle osservazioni formulate, sono state inserite apposite informazioni nel modello TK22U e che si è provveduto ad eliminare la sezione “provenienza della clientela”, analogamente ad altri studi di settore delle attività professionali.

Per quanto riguarda le novità, occorre evidenziare che l’evoluzione dello studio sui servizi veterinari ha portato essenzialmente ad una maggiore definizione di talune specializzazioni e all’evidenziazione delle cliniche veterinarie che, per la natura delle prestazioni erogate e per la modalità di erogazione del servizio, differiscono dagli studi e dagli ambulatori veterinari.

Nelle funzioni di regressione, dalla stima dei compensi sono stati esclusi quelli derivanti dallo svolgimento dell’attività in SSN, mentre è stata valorizzata la variabile “Tempo dedicato all’attività”.

Il presidente, dott. Brunello, ha dunque rilevato l'approvazione unanime, da parte della Commissione, degli studi professionali su esposti con applicazione monitorata per l'anno 2006.

Studio di settore TK06U (evoluzione dello studio di settore SK06U)

Codice di attività:

74.12.C – Servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi.

Il Prof. Marini, che sostituisce il rag. Regis, in qualità di coordinatore delle professioni economico giuridiche all'interno della commissione, fa presente che l'ANCOT ha manifestato soddisfazione e ha apprezzato il lavoro svolto dalla SOSE ma ha puntualizzato che la suddivisione in cluster non corrisponde pienamente alle aspettative dell'organizzazione proprio perché non si coglie con precisione la figura del revisore o comunque del consulente tributario. A fronte di queste osservazioni, l'Agenzia ricorda che la metodologia utilizzata da sempre negli studi di settore mira, in primo luogo, a identificare, con la maggiore precisione possibile, le diverse modalità di svolgimento dell'attività imprenditoriale o professionale svolta dal contribuente, allo scopo di effettuare elaborazioni su gruppi omogenei di riferimento. La predetta metodologia ha come obiettivo proprio quello di evitare un'elaborazione dei dati all'interno di un'unica categoria di riferimento, poiché in questo caso non si perverrebbe a risultati statisticamente corretti. Il risultato di questa analisi è sintetizzato dai "cluster" che identificano dei gruppi omogenei di contribuenti che pur svolgendo, nella fattispecie, la medesima professione, la esercitano attraverso modalità di volta in volta diverse. L'analisi di tali differenze può riguardare aspetti volti a cogliere sia il fattore dimensionale che quello funzionale. L'analisi dei dati forniti per lo studio TK06U ha portato all'individuazione di 18 cluster che, seppur differenziati talvolta da minimi dettagli, riproducono la realtà dei fatti osservati.

Per quanto riguarda invece un'altra osservazione che era stata fatta dall'ANCOT sul criterio di cassa, il Prof. Marini ricorda che per questa attività si è cercato di individuare un nuovo sistema che utilizza nuovi elementi, quali il numero delle prestazioni professionali, e il compenso medio dichiarato, che quindi supera il problema del principio di cassa proprio perché in funzione dei compensi percepiti durante l'anno si ha una determinazione del compenso medio. Detto sistema consente di verificare un'insieme di fattori, quali l'esperienza professionale, il valore delle prestazioni effettuate, il contesto territoriale in cui opera il professionista e l'impegno profuso dal professionista nello svolgimento dell'attività. Quindi è importante sottolineare che il numero delle prestazioni professionali effettuate e il relativo compenso medio dichiarato, sono individuati con esclusivo riferimento alle attività per le quali sono state effettivamente percepiti compensi nell'anno di imposta di riferimento.

In conclusione, il dottor Marini riporta le considerazioni finali che, fatta eccezione per le osservazioni dell'ANCOT, consentono di valutare la sostanziale idoneità dello studio TK06U a rappresentare l'effettive modalità operative e dell'ambiente economico nel quale operano i professionisti del settore.

Di seguito il Prof. Marini dà lettura del documento sul monitoraggio delle attività professionali.

Con l'articolo 2 del decreto 24 marzo 2005 sono stati approvati 10 studi per le attività professionali (1 nuovo studio di settore e 9 evoluzioni).

Per tali studi è stata prevista una applicazione "monitorata", relativamente al solo periodo d'imposta 2004.

Gli studi interessati, elaborati su dati relativi al periodo di imposta 2002, sono:

TK01U	74.11.2 - Attività degli studi notarili
TK03U	74.20.A - Attività tecniche svolte da geometri
TK04U	74.11.1 - Attività degli studi legali
TK05U	74.12.A - Servizi forniti da dottori commercialisti
	74.12.B - Servizi forniti da ragionieri e periti commerciali
	74.14.2 - Consulenza del lavoro
TK08U	74.20.C - Attività tecniche svolte da disegnatori
TK16U	70.32.0 - Amministrazione di condomini e gestione di beni immobili per conto terzi
TK18U	74.20.E - Studi di architettura
TK20U	85.14.3 - Attività professionale svolta da psicologi
TK21U	85.13.0 - Servizi degli studi odontoiatrici
SK29U	73.10.F - Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo della geologia
	74.20.4 - Attività di studio geologico e di prospezione geognostica e mineraria

Per gli studi di settore relativi alle attività professionali, entrati in vigore per il periodo di imposta 2004, sono state riviste le funzioni di compenso rispetto ai precedenti studi già in vigore.

Un aspetto caratteristico e critico nella stima dei compensi e' sempre stato quello legato alla particolare determinazione del reddito sulla base del "principio di cassa".

Per migliorare la stima dei compensi, nelle funzioni di regressione sono state introdotte alcune importanti novità, di seguito elencate:

- utilizzo delle tipologie di prestazioni effettuate;
- esclusione del valore dei beni strumentali;
- esclusione dell'età professionale.

Le prestazioni effettuate, per ogni specifica tipologia di incarico, sono ponderate, nelle funzioni di compenso, sulla base del valore medio dichiarato.

Il numero delle prestazioni professionali effettuate e il relativo valore medio dichiarato rappresentano i migliori indicatori sintetici della variabilità dei compensi derivante, nell'ambito di una stessa tipologia di incarico, da un insieme di fattori quali:

- il valore delle opere realizzate;
- il contesto territoriale in cui opera il professionista;
- l'esperienza professionale;
- l'impegno profuso dal professionista nello svolgimento dell'attività.

L'introduzione di un fattore di ponderazione per le tipologie di prestazioni effettuate ha inoltre mitigato l'influenza dei costi nella determinazione dei compensi, e ciò ha permesso di migliorare le stime effettuate anche in situazioni di sfasamento temporale tra i costi sostenuti dal professionista ed i relativi compensi.

Tali novità non hanno riguardato lo studio di settore TK21U - Servizi degli studi odontoiatrici.

Una ulteriore novità introdotta rispetto ai precedenti studi di settore è rappresentata dall'utilizzo della localizzazione dell'attività negli indicatori di coerenza.

Nel corso del 2005 sono stati inviati dalle Associazioni 2.276 esempi relativi al periodo di imposta 2004, di cui 615 da parte di CNA (Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa).

Sono stati poi analizzati i risultati degli studi di settore rispetto a tutta la popolazione nazionale (banca dati studi di settore per il periodo di imposta 2004), al fine di confrontare i risultati ottenuti dalla elaborazione del campione inviato dalle Associazioni con i dati nazionali.

In considerazione della necessità di ulteriori analisi e approfondimenti, riguardanti in particolare le problematiche che hanno portato al monitoraggio degli studi stessi, si propone di prolungare, per tutti gli studi di settore elencati al punto 1, la fase di monitoraggio anche per l'anno 2006, valutando l'opportunità di intervenire nelle funzioni di regressione per gli studi di settore che più degli altri risentono di quelle situazioni giudicate critiche per l'analisi della congruità.

Il presidente, dott. Brunello, ha rilevato il parere favorevole unanime della Commissione.

3. Considerazioni relative al settore del commercio

Relazione sullo studio di settore TM18A (evoluzione dello studio di settore SM18A)

Codice attività:

51.22.0 – Commercio all'ingrosso di fiori e piante

Per l'attività sopra indicata è stato elaborato lo studio di settore TM18A.

Il predetto studio costituisce un'evoluzione dello studio di settore SM18A, in vigore, per la prima volta, dal periodo d'imposta 2000. L'evoluzione è stata condotta analizzando i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore in esame allegati al modello di dichiarazione Unico 2004 per il periodo d'imposta 2003, ed utilizzando ulteriori informazioni contenute nel questionario ESM18A inviato ai contribuenti per l'evoluzione dello studio.

Per lo studio TM18A è stato espresso un parere sostanzialmente favorevole e, pur non essendo emerse problematiche specifiche, è opportuno evidenziare una considerazione di ordine generale relativa alle attività rientranti nel settore del commercio all'ingrosso, che può essere così sintetizzata:

- il dottor Vento, in rappresentanza della Confcommercio, ha preliminarmente osservato che, pur se la metodologia degli studi di settore rappresenta, individua e definisce, con estrema puntualità e precisione, le attività di commercio all'ingrosso, trattandosi di attività che attraversano una fase di profonde trasformazioni e riscontrandosi *una scarsissima sindacalizzazione dei soggetti interessati*, la difficoltà principale che si è verificata nella realizzazione di alcuni studi sul commercio all'ingrosso consiste nel fatto di non avere avuto facilità di contatto con gli operatori del settore con i quali non è stato possibile, quindi, un confronto diretto. In particolare, per lo studio in oggetto, in sede di evoluzione, l'individuazione di una serie di nuove variabili allo scopo di

identificare meglio questa attività e, soprattutto, l'analisi delle fasi di trasformazione del settore, è stata effettuata dai funzionari dell'Agenzia delle Entrate in collaborazione con i funzionari della So.Se., ma non anche con il contributo dei rappresentanti delle organizzazioni relative ai singoli settori interessati. Le difficoltà evidenziate sono imputabili probabilmente alla circostanza che il fenomeno del commercio all'ingrosso sta scomparendo nel senso cioè che si *passa* dalla fase della produzione direttamente a quella della grande distribuzione e, quindi, *parlare, oggi, di commercio all'ingrosso non significa più identificare una struttura che serve poi alla distribuzione al dettaglio delle merci.*

L'esame del prototipo ha, tuttavia, consentito di verificare l'idoneità dello studio TM18A a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano le imprese del settore ed è stato formulato un sostanziale giudizio positivo.

Relazione sullo studio di settore TM21A (evoluzione dello studio di settore SM21A)

Codice attività:

51.30.0 - Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi

Per l'attività sopra descritta è stato elaborato lo studio di settore TM21B.

Il predetto studio costituisce un'evoluzione dello studio SM21B, in vigore per la prima volta dall'anno d'imposta 2000.

Per lo studio in esame è stato espresso un parere sostanzialmente favorevole e sono state formulate le osservazioni che possono essere sintetizzate come segue.

L'associazione ANEIOA chiede che vengano ribadite le considerazioni fatte nella precedente edizione dello studio, cioè sottolinea alcune peculiarità del settore ortofrutticolo soggetto naturalmente alla variabilità delle condizioni climatiche, oppure a un forte potere contrattuale della clientela, soprattutto alla grande distribuzione, che possono effettivamente portare a delle influenze non secondarie sul risultato delle imprese che operano in questo settore. Pertanto, viene richiesto all'Agenzia di ribadire nella nuova circolare quanto riportato nella circolare 54 del 13 giugno 2001 al punto 6.6.

L'Associazione suggerisce inoltre una più dettagliata indicazione nel modello di una serie di prodotti al fine di meglio individuare il comparto di appartenenza delle imprese.

L'Agenzia manifesta un sostanziale accoglimento di tutte le richieste fatte dall'ANEIOA.

Relazione sullo studio di settore TM21C (evoluzione dello studio di settore SM21C)

Codici attività:

51.38.1 – Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca freschi

51.38.2 – Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi.

Per l'attività sopra descritta è stato elaborato lo studio di settore TM21C.

Il predetto studio costituisce un'evoluzione dello studio SM21C, in vigore per la prima volta dall'anno d'imposta 2000.

Per lo studio in esame è stato espresso un parere sostanzialmente favorevole e non sono state formulate specifiche osservazioni.

Relazione sullo studio di settore TM21D (evoluzione dello studio di settore SM21D)

Codice attività:

51.32.1 – Commercio all'ingrosso di carne fresca, congelata e surgelata

Per l'attività sopra descritta è stato elaborato lo studio di settore TM21D.

Il predetto studio costituisce un'evoluzione dello studio SM21D, in vigore per la prima volta dall'anno d'imposta 2000.

Per lo studio in esame è stato espresso un parere sostanzialmente favorevole e non sono state formulate specifiche osservazioni.

Relazione sullo studio di settore TM21E (evoluzione dello studio di settore SM21E)

Codici attività:

51.33.1 – Commercio all'ingrosso di prodotti lattiero-caseari e di uova

51.32.2 – Commercio all'ingrosso di prodotti di salumeria

51.33.2 – Commercio all'ingrosso di oli e grassi alimentari

51.36.0 – Commercio all'ingrosso di zucchero, cioccolato, dolci, prodotti da forno

51.37.B – Commercio all'ingrosso di tè, cacao, droghe e spezie

51.38.3 – Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari

51.39.1 – Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti surgelati

51.39.2 – Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti alimentari, bevande e tabacco

Per l'attività sopra descritta è stato elaborato lo studio di settore TM21E.

Il predetto studio costituisce un'evoluzione degli studi SM21E ed SM21F, in vigore per la prima volta dall'anno d'imposta 2000.

Per lo studio in esame è stato espresso un parere sostanzialmente favorevole e sono state formulate le osservazioni che possono essere sintetizzate come segue.

L'associazione ANEIOA chiede non ha nulla da eccepire nella metodologia utilizzata nell'evoluzione dello studio, ma pone l'attenzione sul fatto che non è stato possibile identificare all'interno dei gruppi un commercio che sia esclusivamente rappresentativo del settore lattiero-caseario, dedicato esclusivamente alla stagionatura e alla vendita all'ingrosso dei prodotti. Nella serie di esempi che sono stati presentati emerge che raramente questi prodotti costituiscono la percentuale maggiore di fatturato degli operatori. L'invito è allora quello di affinare l'analisi; vale a dire di individuare ulteriori elementi che permettano di estrapolare dall'insieme di questi operatori, quelli che svolgono esclusivamente un tipo di attività di questo genere.

Relazione sullo studio di settore TM22B (evoluzione dello studio di settore SM22B)

Codici attività:

51.44.1 - Commercio all'ingrosso di vetrerie e cristallerie

51.44.2 - Commercio all'ingrosso di ceramiche e porcellane

51.44.5 - Commercio all'ingrosso di coltelleria, posateria e pentolame

Per le attività sopra descritte è stato elaborato lo studio di settore TM22B, che è un'evoluzione dello studio SM22B in vigore dall'anno d'imposta 2001.

Per lo studio in esame è stato espresso un parere sostanzialmente favorevole e non sono state formulate osservazioni.

**Relazione sullo studio di settore TM22C
(evoluzione dello studio di settore SM22C)**

Codice attività:

51.47.1 - Commercio all'ingrosso di mobili di qualsiasi materiale

Per l'attività sopra descritta è stato elaborato lo studio di settore TM22C, che è un'evoluzione dello studio SM22C in vigore dall'anno d'imposta 2001.

Per lo studio in esame è stato espresso un parere sostanzialmente favorevole e non sono state formulate osservazioni.

**Relazione sullo studio di settore TM25B
(evoluzione dello studio di settore SM25B)**

Codice attività:

51.47.7 - Commercio all'ingrosso di articoli sportivi (comprese le biciclette)

Per l'attività sopra descritta è stato elaborato lo studio di settore: TM25B.

Lo studio di settore TM25B costituisce un'evoluzione del precedente studio di settore SM25B, in vigore per la prima volta dall'anno d'imposta 2001.

Per lo studio in esame è stato espresso un parere sostanzialmente favorevole e non sono state formulate specifiche osservazioni da parte delle Associazioni di categoria interessate.

**Relazione sullo studio di settore TM32U
(evoluzione dello studio di settore SM32U)**

Codice attività:

52.48.6 – Commercio al dettaglio di oggetti d'arte, di culto e di decorazione, chincaglieria e bigiotteria

Per l'attività sopra descritta è stato elaborato lo studio di settore TM32U.

Lo studio di settore TM32U costituisce un'evoluzione del precedente studio di settore SM32U, in vigore per la prima volta dall'anno d'imposta 2001.

Per lo studio in esame è stato espresso un parere sostanzialmente favorevole e sono state formulate le osservazioni che possono essere sintetizzate come di seguito.

La A.N.G.A.M.C (Associazione Nazionale Gallerie d'Arte Moderna e Contemporanea), pur non avendo partecipato alle riunioni indette, evidenzia che il codice attività 52.48.6, relativo allo studio di settore in oggetto, ed utilizzato per la classificazione dell'attività svolta dalle Gallerie d'Arte, racchiude ed individua una variegata casistica di operatori economici attivi in settori non omogenei tra loro. L'attività svolta dalle Gallerie d'Arte, infatti, non può essere individuabile nella semplice compravendita di opere d'arte, richiedendo una serie di operazioni complesse tipiche del settore in esame (si pensi agli ingenti investimenti necessari per "lanciare" e promuovere uno specifico artista, che si sommano agli altrettanto ingenti investimenti per pubblicizzare l'attività propria della Galleria). Nella classificazione ATECOFIN 2004 l'attività delle Gallerie d'Arte viene accomunata con l'attività di commercio di oggetti-ricordo, di culto, di articoli da regalo, di chincaglieria e bigiotteria e di bomboniere. Inoltre, la circostanza della mancanza di personale addetto che caratterizza la quasi totalità delle gallerie di più piccole dimensioni comporta, nel vecchio modello SM32U, l'emergere di una ingiustificata incoerenza nell'indice relativo alla produttività per addetto, che dovrebbe essere adeguatamente corretto nella nuova versione del software GERICO.

Per di più, per alcuni contribuenti si registra un elevato valore delle "Provvigioni percepite per la vendita di oggetti di terzi" e per gli artisti cc.dd. Contemporanei si sostengono in media maggiori costi per far conoscere ed apprezzare la produzione dei propri artisti (dovendo investire, ad esempio, maggiori risorse in pubblicità), a fronte di uno scarsissimo ritorno in termini economici, creando una divergenza rispetto alle Gallerie che trattano artisti di nota fama e già apprezzati, che non comportano alcun "costo di avviamento".

Per alcune Gallerie d'arte si registra la possibile mancanza di un magazzino, mentre per altre Gallerie è possibile riscontrare una invarianza del magazzino nel corso del medesimo esercizio. Tale circostanza è dovuta alla esclusiva presenza nel magazzino di opere acquistate in anni precedenti, per le quali è venuto meno qualsiasi interesse da parte dei collezionisti. In questo caso l'Associazione auspica l'inserimento di opportuni correttivi nella nuova versione del software.

In merito alle osservazioni dell'associazione A.N.G.A.M.C, l'Agenzia delle Entrate sottolinea che le gallerie d'arte nello studio TM32U sono state tenute distinte dagli altri operatori del settore con la creazione di due cluster specifici. Tutto questo comporta che, indipendentemente dalla futura revisione del codice attività, le peculiarità di tali soggetti sono già state considerate nell'attuale studio. In particolare, sono stati individuati i seguenti cluster: il cluster 8 "gallerie d'arte di grandi dimensioni" e il cluster 10 "gallerie d'arte di piccole dimensioni". Da tale differenziazione è emerso che le gallerie d'arte di piccole dimensioni (cluster 10) presentano nella maggior parte dei casi assenza di personale dipendente a differenza del cluster 8 dove sono presenti mediamente due addetti, di cui 1 dipendente. L'eventuale incoerenza dell'indice della produttività degli addetti non può derivare dunque dalla mancanza di personale nelle piccole gallerie d'arte. Si ricorda che la regolarità degli indici di coerenza viene valutata rispetto ai valori minimi e massimi assumibili con riferimento a comportamenti normali degli operatori del settore che svolgono l'attività con analoghe caratteristiche. Si registrerà l'incoerenza di tale indice solo se l'impresa, rispetto alla distribuzione di tutto l'universo di imprese appartenenti allo stesso cluster, si collocherà agli estremi della distribuzione.

Per quanto riguarda le provvigioni derivanti dalla vendita di oggetti di terzi, si sottolinea che tali provvigioni hanno assunto valori consistenti solo nei cluster nn. 1 e 8 (relativi, rispettivamente, al commercio al dettaglio specializzato nella vendita di sculture e quadri d'antiquariato e alle gallerie d'arte di grande dimensione). In particolare, nel cluster 1, l'11% dei soggetti presenta provvigioni per la vendita di oggetti di terzi pari a circa 15.000 euro; nel cluster 8, il 12% dei soggetti dichiara provvigioni di tal genere pari a 24.000 euro. In questi cluster, pertanto, l'attività di vendita di oggetti di terzi non dà luogo, di per sé, ad anomalie in termini di coerenza o di stima dei ricavi. Naturalmente, qualora la vendita di oggetti di terzi assuma un rilievo particolare, il

contribuente dovrà tener conto degli obblighi in tema di annotazione separata, previsti dal Decreto del direttore generale del dipartimento delle entrate 24 dicembre 1999.

Le problematiche relative all'indice di rotazione del magazzino e al "lancio" degli artisti contemporanei delle gallerie d'arte sono state già affrontate dalla circolare n. 58/E del 27/06/2002 e saranno ribadite nella circolare di prossima emanazione da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Relazione sullo studio di settore TM36U (evoluzione dello studio di settore SM36U)

Codice attività:

51.47.3 – Commercio all'ingrosso di libri, riviste e giornali

Per l'attività sopra descritta è stato elaborato lo studio di settore TM36U.

Lo studio di settore TM36U costituisce un'evoluzione del precedente studio di settore SM36U, in vigore per la prima volta dal periodo d'imposta 2001.

Per verificare l'idoneità dello studio a rappresentare la realtà economica interessata, sono state convocate n. 2 riunioni presso l'Ufficio Studi di settore, rispettivamente in data 15 dicembre 2005 e 17 gennaio 2006, alle quali non è intervenuto alcun rappresentante delle associazioni di categoria.

L'illustrazione e il successivo esame del prototipo hanno consentito di verificare la sostanziale idoneità dello studio TM36U a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

Per lo studio in esame è stato espresso un parere sostanzialmente favorevole e non sono state formulate specifiche osservazioni.

4. Considerazioni relative al settore dei servizi

Relazione sullo studio di settore TG51U (evoluzione dello studio di settore SG51U)

Codice attività:

92.31.H – Attività di conservazione e restauro di opere d'arte

Per l'attività sopra descritta è stato elaborato lo studio di settore: TG51U.

Lo studio di settore TG51U costituisce un'evoluzione del precedente studio di settore SG51U, in vigore per la prima volta dall'anno d'imposta 1998.

Per lo studio in esame è stato espresso un parere sostanzialmente favorevole e sono state formulate delle osservazioni, da parte della Associazione Restauratori d'Italia, della Confartigianato Restauro e della CNA Artistico, che possono essere così sintetizzate:

- rispetto alla base-dati utilizzata per la revisione dello studio sono intervenuti alcuni fatti che hanno inciso strutturalmente sull'operatività del settore. In particolare, si sono ridotte fortemente le risorse a disposizione degli Enti Pubblici che sono, in misura prevalente, i committenti delle attività di restauro. Inoltre gli appalti pubblici, proprio per le ridotte disponibilità finanziarie, si concludono con il massimo di ribasso, comportando una serie di difficoltà per l'intera categoria;

- nel merito del modello in esame, si ritiene che l'incidenza dei diversi materiali sul valore complessivo dell'intervento di restauro debba essere calcolata con maggiore precisione, in quanto

per restaurare, ad esempio, duecento metri quadrati di affresco a volte si impiega lo stesso tempo necessario per operare su due tele di nove metri quadri, ma l'incidenza dei materiali è ben diversa;

- si propone lo studio di un correttivo temporale, nel caso di partecipazioni a gare d'appalto, poiché spesso il restauratore lavora da solo e, nel predisporre la documentazione necessaria per partecipare a tali gare che si svolgono perlopiù in spazi temporali notevolmente lunghi, non ha tempo di dedicarsi all'attività lavorativa;

- va anche tenuto presente che nel campo del restauro non vi è una corrispondenza immediata tra il costo delle materie prime e la manodopera (ad esempio, per le lavorazioni con l'oro in foglia, il lavoro di doratura non costa mille euro se il prodotto costa cinquecento euro, ma costa molto meno);

- è necessario, altresì, tenere conto dell'incidenza del valore dei beni strumentali ai fini della determinazione della stima dei ricavi presunti, in particolare dell'autovettura che rappresenta uno strumento indispensabile per il restauratore che deve spostarsi in continuazione tra un cantiere di lavoro e l'altro, spesso in località diverse del paese;

- specialmente in periodi di crisi di mercato, come quello attuale, non è possibile rinunciare a dipendenti particolarmente specializzati come sono quelli che operano nelle imprese di restauro e, pertanto, l'impresa sopporta un costo che non è indice di effettiva produttività e di realizzazione di ricavi.

In considerazione di quanto sopra e dell'esigenza di integrazione del modello in esame nel senso esposto, le Associazioni chiedono che lo studio in oggetto venga sottoposto ad una rapida revisione e che venga sottoposto ad un periodo di monitoraggio.

L'Agenzia delle entrate fa presente quanto segue:

- in merito alla prima osservazione relativa agli appalti pubblici, si evidenzia che per l'annualità (2003) presa come anno base per la revisione dello studio di settore in oggetto, non sono state rilevate situazioni particolarmente generalizzate di non congruità per i soggetti che ricorrono in maniera sostanziale alle committenze pubbliche. Tale situazione non è stata riscontrata neanche negli esempi presentati dalle Associazioni utilizzati per valutare lo studio;

- per quanto concerne l'osservazione relativa al tempo che occorre per predisporre la documentazione per partecipare ad una gara di appalto, vista la difficoltà di acquisizione di informazioni tali da identificare il problema, si fa presente che tale situazione sarà oggetto di un'attenzione specifica nella circolare esplicativa degli studi di settore, affinché, nel caso di non congruità, sia tenuta in considerazione la non "produttività" del tempo impiegato, nonché dei costi sostenuti, nel caso in cui non si vinca la gara d'appalto;

- con riferimento all'osservazione sull'autovettura, si precisa che nel modello è presente la variabile "valore degli autoveicoli e dei motocicli effettivamente utilizzati nell'attività" che può essere analizzata, nel caso di non congruità, per calcolare la sua particolare rilevanza nel valore dei beni strumentali. Tale situazione, che va valutata da caso a caso, sarà oggetto di attenzione specifica nella circolare esplicativa degli studi di settore.

Relativamente, infine, alla richiesta di un periodo di monitoraggio dello studio TG51U, l'Agenzia non ritiene accoglibile detta richiesta in quanto lo studio coglie l'effettivo svolgimento dell'attività svolta.

Relazione sullo studio di settore TG58U (evoluzione dello studio SG58U)

Codici attività:

55.22.0 – Campeggi ed aree attrezzate per roulotte

55.23.1 – Villaggi turistici

Per l'attività sopra descritta è stato elaborato un unico studio di settore: TG58U.

Lo studio di settore TG58U costituisce un'evoluzione del precedente studio di settore SG58U, in vigore per la prima volta nell'anno d'imposta 1999.

Per lo studio in esame è stato espresso un parere sostanzialmente favorevole anche se sono state formulate alcune osservazioni.

La FAITA ha posto in rilievo che "il prototipo del nuovo studio ha mostrato di sicuro una migliore rappresentazione del settore rispetto al precedente studio, ma – al tempo stesso – ha evidenziato risultati di evidente incongruità dei ricavi in molti dei casi prodotti per effettuare un test di attendibilità, quindi con campioni di imprese di sufficiente affidabilità per il tipo di gestione e la correttezza dei dati dichiarati".

Questo diffuso riscontro di incongruità ha stimolato tecnici e rappresentanti di categoria ad una approfondita analisi che ha rivelato "un'elevata variabilità per determinati gruppi omogenei - nei dati dichiarati con riferimento a variabili significative per la funzione di regressione, come ad esempio, le presenze turistiche o il valore dei beni strumentali. In questi casi, se ne è dedotta un'insufficiente precisione nell'indicazione dei dati medesimi, conseguenza di una compilazione non sempre conforme alle istruzioni dei modelli o diversamente eseguita dai contribuenti a parità di condizioni.

Esemplificativo è il caso dei campeggi che operano con tariffe a forfait. Il computo delle presenze, non derivando da un criterio univoco, ha vanificato il tentativo, apprezzabile, di ovviare all'inconveniente sopra detto con l'introduzione di un correttivo".

Pertanto, pur confermando la validità del metodo degli studi di settore, la FAITA chiede un supplemento d'indagine settoriale al fine di migliorarne il risultato con il supporto di una corretta rilevazione dei dati.

L'Agenzia delle Entrate ha sottolineato che i risultati di evidente incongruità riguardavano quasi elusivamente le aziende che ricadevano nel cluster 4 "Campeggi con prevalente utenza a forfait" ed avevano come elemento comune le elevate grandezze espresse in relazione al valore beni strumentali e al numero delle presenze.

Gli stessi rappresentanti della Faita ammettevano che, in alcuni dei casi oggetto di esame, probabilmente nel rigo F11 "Valore dei beni strumentali," era stato indicato anche il valore dei beni immobili, valore che deve invece essere escluso dal computo, come chiaramente indicato nelle istruzioni al modello.

Per quanto concerne invece il computo delle presenze, le analisi sulla congruità, effettuate applicando la funzione di regressione, evidenziavano che effettivamente lo studio in esame finiva per penalizzare le imprese con un elevato Numero di presenze.

Per superare tale squilibrio è stata perciò predisposta una nuova funzione di regressione per le imprese di tale cluster.

La novità più rilevante è costituita dall'utilizzo, nella nuova funzione di regressione, di una funzione "spline" per la variabile *Numero di presenze*.

L'utilizzo di tale funzione ha permesso di contenere l'apporto, nella stima dei ricavi, del numero delle presenze per la quota che eccede le 6.000 unità.

Nel corso della riunione del 30 gennaio 2006 sono stati quindi riesaminati gli esempi, già analizzati nella riunione del 17 novembre, alla luce di questa che, si ribadisce, costituisce una *nuova funzione di regressione* e non un semplice correttivo e si può affermare che lo studio riesce ora sicuramente a meglio definire le realtà produttive che rientrano nel cluster 4.

Le Associazioni, in considerazione della carenza di accuratezza nella indicazione dei dati spesso riscontrata, ritengono che sia necessario un ulteriore approfondimento e chiedono che lo studio, anche se portato in validazione, sia sottoposto ad osservazione al fine di capire i fenomeni di criticità, a migliorare la qualità dei dati e a rinvenire ulteriori filtri di correzione.

L'Agenzia, in ossequio allo spirito di collaborazione che si è voluto instaurare con le parti interessate, dichiara la propria disponibilità a convocare, dopo la validazione dello studio, un ulteriore incontro con le Associazioni di categoria al fine di esaminare altri esempi forniti dalle

Associazioni oppure tratti dalla Banca Dati dell'Anagrafe Tributaria al fine di individuare eventuali problematiche che potranno essere considerate in sede di redazione della circolare relativa all'applicazione degli studi di settore destinati agli uffici che svolgono attività di accertamento da studi di settore. Inoltre, in considerazione della complessità del settore, qualora se ne ravvisino le condizioni e nel rispetto delle disposizioni legislative, ritiene che potrà essere esaminata la possibilità di operare una evoluzione dello studio anche prima della scadenza dei quattro anni. In quest'ottica va considerata un "supplemento di indagine settoriale" al fine di individuare l'esistenza di significative anomalie nell'applicazione dello studio.

Relazione sullo studio di settore TG60U (evoluzione dello studio SG60U)

Codice attività:

92.72.1 – Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali

Per l'attività sopra descritta è stato elaborato lo studio di settore TG60U.

Lo studio di settore TG60U costituisce un'evoluzione del precedente studio di settore SG60U, in vigore per la prima volta dall'anno d'imposta 2000.

Per lo studio in esame è stato espresso un parere sostanzialmente favorevole, accompagnato da alcune osservazioni.

La FIBA – Federazione Italiana Imprese Balneari (CONFESERCENTI), riconosciuta la generale validità degli elementi di diversificazione considerati dall'Agenzia, esprime alcune valutazioni riguardanti la necessità di integrare i cluster già individuati con ulteriori elementi.

In particolare, viene rappresentato come la redditività di un'azienda balneare non possa essere apprezzata prescindendo dal contesto turistico territoriale in cui essa opera.

In secondo luogo, secondo la Federazione, sarebbe opportuno introdurre ulteriori parametri distintivi della tipologia degli impianti balneari, distinguendo l'attività dei concessionari di chioschi e/o spiagge libere attrezzate da quella dei concessionari di stabilimenti balneari, al fine di evitare effetti distorsivi negli algoritmi di calcolo.

Viene osservato, inoltre, che il potenziale economico delle attività accessorie eventualmente svolte è spesso ridotto o nullo, per via della concessione gratuita di tali servizi ai clienti dello stabilimento.

La Federazione osserva come la variabile geografica spesso risulti non significativa per effetto dell'eterogeneità dei luoghi e della difficoltà di tener conto della geografia fisica degli stessi, e sostiene che i correttivi territoriali utilizzati dall'Amministrazione siano pertanto scarsamente significativi. Si afferma inoltre che la superficie in concessione è spesso rappresentativa dello stato dei luoghi piuttosto che del loro effettivo utilizzo (come nel caso degli ampi spazi della riviera romagnola e toscana).

Infine, si sottolinea come l'utilizzo delle attrezzature sia diverso nelle vicinanze di agglomerati urbani (dove esso è soggetto a picchi di domanda) rispetto ai luoghi turistici (dove è più standardizzato).

In risposta alle considerazioni espresse dalla FIBA – CONFESERCENTI, l'Agenzia delle Entrate osserva quanto segue.

Per lo studio TG60U non è risultato possibile introdurre correttivi della stima dei ricavi fondati esclusivamente sull'elemento territoriale, considerato che la tipologia di attività in questione si articola in forme estremamente eterogenee tra loro per l'influenza di fattori – quali la geografia fisica dei luoghi – non riconducibili direttamente neanche alla dimensione provinciale del territorio.

Al proposito, una rilevante novità dello studio in questione consiste piuttosto nell'introduzione, nell'ambito della funzione di regressione, di una variabile "correttivo" che è in

grado, attraverso le tariffe applicate, di tener conto del livello qualitativo dei servizi offerti e del “livello generale” della struttura, anche connesso all’ubicazione della stessa.

In tal modo è possibile differenziare la stima dei ricavi in relazione a un elemento – le tariffe applicate – che è fortemente correlato con fattori espressivi della “vocazione turistica” dell’area di appartenenza, nonché della più o meno “felice” collocazione geografica.

Si rappresenta, inoltre, che i dati che sono stati richiesti al fine di evidenziare la differente “vocazione turistica” dell’area di appartenenza (ovvero, essenzialmente, l’appartenenza a un “sistema turistico” o a un “sistema città”: si tratta dei dati di cui ai righi D16 e D17 del modello preso a base per l’evoluzione dello studio, relativi alla percentuale dei ricavi derivanti, rispettivamente, dagli ingressi giornalieri dal lunedì al venerdì e dal sabato alla domenica) sono risultati inutilizzabili perché compilati in modo non significativo ai fini statistici.

Di converso, è risultato statisticamente significativo differenziare la distribuzione ventifica dell’indicatore di coerenza “Giornate teoriche di pieno utilizzo delle strutture di base” in relazione all’appartenenza o meno ai cluster territoriali n. 2 e 5 (svantaggiati) della territorialità generale a livello regionale.

Relazione sullo studio di settore TG68U (evoluzione dello studio SG68U)

Codice attività:

60.24.0 - Trasporto di merci su strada.

Per l’attività sopra descritta è stato elaborato lo studio di settore TG68U.

Per lo studio in esame è stato espresso un parere sostanzialmente favorevole, ad eccezione della CONFETRA, e sono state formulate le osservazioni che possono essere così sintetizzate:

Le Associazioni ANITA, ANCST/LEGACOOP, CNA/FITA, CONFARTIGIANATO TRASPORTI e CONFTRASPORTO hanno osservato che nell’ultimo biennio è stato registrato un forte incremento del costo del gasolio che ha portato alla necessità di individuare un correttivo congiunturale da inserire nello studio di settore al fine di tener conto della forte incidenza di tale voce di costo che le imprese non sono riuscite a traslare sul prezzo dei servizi di trasporto. Se la metodologia utilizzata dall’Agenzia per individuare il correttivo non viene contestata, viene però sottolineato che il dato preso a base di tali calcoli è una stima previsionale di incremento dei ricavi per l’anno 2005, pari al 5%. Invece, dalle analisi condotte presso le imprese associate, è stato possibile rilevare che l’incremento dei ricavi si è attestato sul 3, 5 - 4%, al massimo. Le Associazioni, pertanto, chiedono di rielaborare il correttivo per la variabile costo del gasolio tenendo conto di tale minor incremento dei ricavi.

La CASARTIGIANI, ha segnalato che nel determinare il correttivo che tenga conto dell’incremento del costo del carburante nel biennio 2003-2005, non può non rilevarsi come l’incremento dei ricavi stimato per il 2005, pari al 5.1%, appaia elevato. Per determinare un attendibile incremento dei ricavi e, conseguentemente, una attendibile percentuale di abbattimento del costo dei carburanti, occorrerebbe, in definitiva, attendere i dati a consuntivo emergenti dalle dichiarazioni per l’anno 2005. Nell’attesa dei dati consuntivi, si richiede la determinazione di una minore percentuale di incremento dei ricavi per il 2005. Ciò consentirebbe di giungere ad una percentuale di abbattimento della variabile carburanti e lubrificanti più incisiva e più aderente alla realtà delle aziende del settore.

La CNA/FITA, con nota successiva del 17 febbraio 2006, osserva che sarebbe opportuno valutare l’incidenza nella stima dei ricavi dei veicoli di scorta e/o di servizio complementari all’attività di trasporto che molte imprese annoverano nel loro parco veicolare, chiedendo che tali informazioni possano essere inserite in un apposito quadro Z.

L'Agenzia delle entrate, in risposta alle predette osservazioni, evidenzia che, nel Quadro X, i contribuenti che non risultano congrui hanno la facoltà di rettificare il peso del costo del carburante e dei lubrificanti attraverso l'utilizzo di un apposito correttivo dinamico. Tale correttivo consente di verificare se l'eventuale differenza tra l'ammontare dei ricavi contabilizzati e quello risultante dall'applicazione dello studio di settore derivi, in tutto o in parte, dal peso attribuito alla variabile considerata. Il correttivo è stato determinato esaminando nel biennio 2003-2005, a parità di volume di traffico (km percorsi), la crescita del costo del carburante e dei lubrificanti, l'evoluzione delle spese per acquisti di servizi, la crescita delle spese per il personale dipendente e l'incremento dei ricavi volto a compensare l'aumento di tali costi. Il confronto è avvenuto partendo dall'anno d'imposta 2003, anno a cui si riferiscono i dati presi a base per l'evoluzione dello studio di settore TG68U e, in via previsionale seguendo i criteri sopra descritti, non essendo disponibili i dati a consuntivo, anche l'anno 2005, che sarebbe il primo anno di applicazione del nuovo studio. Dall'analisi è emerso che l'incremento medio dei ricavi (3% nel 2004 e 5% nel 2005) che si è registrato nel biennio, non è stato sufficiente, per alcune imprese, a coprire l'incremento del costo del carburante e dei lubrificanti (7,2% nel 2004 e 17,4% nel 2005), l'incremento delle spese per il personale (5,6% nel 2004 e 5% nel 2005) e il decremento delle spese per l'acquisto di servizi (-1,5% nel 2004 e nessuna variazione nel 2005). Per tali imprese non congrue, che non sono riuscite a trasferire l'incremento dei costi sui ricavi, al fine di rendere nuovamente omogenea la relazione costi-ricavi (in termini di margine operativo lordo e di incidenza costo del carburante sui ricavi), è stato calcolato un abbattimento del costo del carburante dell'8,3%. Il correttivo individuato, viene definito dinamico in quanto è previsto, per ogni anno di applicazione dello studio TG68U, la possibilità di rideterminare tale valore legandolo all'evoluzione del costo del carburante e dei lubrificanti, ed in generale, all'evoluzione della struttura dei costi-ricavi delle imprese di autotrasporto di merci.

Le Associazioni di categoria, con le osservazioni formulate con le note allegate al presente verbale, concordano pertanto sia con il metodo utilizzato per l'individuazione del correttivo, sia con l'incremento dei costi previsti, ma contestano il valore dell'incremento del fatturato dal 2004 al 2005, stimato nella misura del 5%, ritenendolo troppo elevato sulla base di analisi effettuate presso imprese associate e affermando che l'incremento dei ricavi dal 2004 al 2005 possa attestarsi sul 3,5-4% massimo. Al riguardo, si fa presente che per verificare l'attendibilità del campione utilizzato dalle Associazioni di categoria per effettuare stime che siano rappresentative di tutta la realtà nazionale del mondo del "Trasporto di merci su strada", sono stati messi a confronto gli incrementi di fatturato degli anni 2003-2004, rilevati su un campione di circa 1.700 autotrasportatori inviati da CONFARTIGIANATO, con gli incrementi di fatturato misurati sull'intera platea di autotrasportatori, desunti dai dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore SG68U relativi alla dichiarazione dei redditi Unico 2005 per il periodo d'imposta 2004 ed Unico 2004 per il periodo d'imposta 2003. Sul campione CONFARTIGIANATO, l'incremento di fatturato rilevato dal 2003 al 2004 è risultato dell'1,6%, contro il 5,8% rilevato sull'intera platea. Se si confrontano gli incrementi calcolati a "volumi di traffico 2003" (ottenuti sterilizzando l'incremento dei fatturati dall'incremento dei volumi di traffico), si osserva come nel campione CONFARTIGIANATO i ricavi non aumentino (subiscono invece una leggera contrazione dello 0,5%) rispetto all'intera platea dove invece si osserva un incremento di fatturato a volumi costanti del 3%. Il campione a disposizione delle Associazioni di categoria non è risultato quindi rappresentativo per stimare l'incremento di fatturato su tutta la platea di autotrasportatori nel biennio 2003-2004. Si può quindi ragionevolmente presumere che le stime degli incrementi di fatturato effettuate dalle Associazioni di categoria nel biennio 2004-2005 (stime che si attestano sul 3,5-4%) non siano statisticamente significative per essere estrapolate a tutta la platea di autotrasportatori.

Infine, in merito alle osservazioni poste dalla CNA/FITA, riguardo la frequente presenza di un ulteriore veicolo nella dotazione delle imprese di autotrasporto, si fa presente che, dalle informazioni presenti nella Banca dati degli Studi di settore, le imprese con un addetto che dispongono di più di un veicolo dichiarano ricavi, chilometri percorsi, costi di manutenzione e costi

per carburanti in misura decisamente superiore alle imprese con un solo addetto e un solo veicolo. Di conseguenza, ciò lascia immaginare che il secondo veicolo sia utilizzato “regolarmente” per l’attività e non risponda quindi solo all’esigenza di far fronte ad emergenze legate alla inutilizzabilità del veicolo principale.

Di seguito si sintetizzano le dichiarazioni del dott. Favilli.

Per il trasporto merci su strada siamo di fronte alla terza evoluzione. Il settore del trasporto merci su strada è sempre un apri pista per tutta una serie di evoluzioni, che ha stimolato anche i tecnici della SOSE a predisporre quel fattore di adattamento che abbiamo anticipato già in relazioni precedenti di monitoraggio. La problematica, da tutti ben nota, è quella dell’incremento dei costi del carburante, nel caso in specie il gasolio, dovuto al raddoppio del prezzo del petrolio verificatosi negli ultimi due anni, che quindi ha comportato la necessità di fronte ad una base dati (quella del 2003) in cui un simile incremento non si era ancora manifestato.

Il meccanismo utilizzato dai tecnici Sose è di notevole interesse e – con le modificazioni del caso – la metodologia individuata può essere poi applicata anche ad altre situazioni.

Siamo di fronte a una soluzione del problema che però, proprio per la sua natura evolutiva, che è quella del prezzo del gasolio, impone un’osservazione monitorata

Relazione sullo studio di settore TG72B (evoluzione dello studio SG72B)

Codici attività:

60.21.0 – Altri trasporti terrestri, regolari, di passeggeri

60.23.0 – Altri trasporti terrestri non regolari di passeggeri

Per le attività sopra descritte è stato elaborato lo studio di settore TG72B.

Per lo studio in esame è stato espresso un parere sostanzialmente favorevole, ad eccezione dell’ANEF per quanto concerne le imprese esercenti l’attività di trasporto a fune, e sono state formulate le osservazioni che possono essere sintetizzate come di seguito.

L’ANAV osserva che le imprese che svolgono servizi di trasporto pubblico locale (TPL), devono operare sul mercato ai prezzi imposti dall’ente affidante che sono sensibilmente inferiori a quelli che, in una gestione aziendale economicamente corretta, devono garantire l’equilibrio tra costi e ricavi. Questa situazione rende necessario, pertanto, l’intervento pubblico al fine di garantire il raggiungimento dell’equilibrio dei bilanci. Nelle regioni, ove il TPL viene esercitato in regime di concessione, tale intervento si sostanzia nell’erogazione di contributi a ripiano dei disavanzi di esercizio, ai sensi della legge n. 151/81, che dovrebbero essere quantificati sulla base della differenza tra costi standardizzati e ricavi da traffico presunti. Tali contributi, tuttavia, non sempre consentono il completo ripiano del deficit di bilancio delle aziende di trasporto, in quanto risultano nella maggioranza dei casi di importo nettamente inferiore. Occorre inoltre considerare che i contributi erogati in base alla legge n. 151/1981, sono esclusi dall’imposizione sui redditi ai sensi dell’art. 3 del decreto legge 9 dicembre 1986, n. 833 (convertito nella legge 6 febbraio 1987, n. 18) e che, pertanto, non potrebbero essere inseriti nel quadro degli elementi contabili, qualora le istruzioni al nuovo studio di settore richiedessero, come nel passato, l’indicazione dei soli valori rilevanti ai fini delle imposte sui redditi. E’ chiaro, data la specifica funzione dei contributi in parola, che la loro esclusione dal quadro dei dati contabili determina necessariamente un risultato di non congruità dei ricavi dichiarati rispetto a quelli risultanti dall’applicazione dello studio.

Parimenti, nelle regioni in cui è maturato il passaggio dal regime concessorio a quello dell’affidamento dei servizi di trasporto mediante stipula di contratti di servizio, risultano

inadeguati i corrispettivi dei predetti contratti, in quanto la loro quantificazione è avvenuta in base all'entità delle risorse disponibili prescindendo da una precisa quantificazione dei costi di esercizio.

Inoltre, la stessa Associazione segnala che: l'elevata rigidità dei costi (in particolare di quelli relativi al personale ed ai consumi), indipendenti dal numero di passeggeri trasportati, a fronte di ricavi derivanti dalla vendita di biglietti soggetta alle oscillazioni di mercato; la vendita dei biglietti a prezzi imposti dall'Autorità, che in considerazione dell'aspetto sociale del servizio di trasporto espletato, sono sensibilmente inferiori a quelli che - secondo le regole di mercato e nell'interesse commerciale delle imprese - consentirebbero l'equilibrio tra ricavi e costi; i consistenti aumenti del prezzo dei carburanti conseguenti l'apprezzamento dell'euro sul dollaro e l'aumento del prezzo del petrolio che finiscono per incidere pesantemente sul costo di produzione dei servizi e sul rapporto ricavi/costi; i maggiori costi di produzione per le autolinee che si svolgono in zone montane in quanto strettamente connessi con lo sviluppo altimetrico del percorso (maggiori consumi, minore velocità commerciale che incide sul costo del personale); la mancata possibilità di pervenire ad una corretta stima dei ricavi presunti dell'impresa sulla base del valore dei beni strumentali (costo storico del materiale rotabile), di cui deve essere data indicazione al rigo F11 dello studio. In alcuni casi, infatti, gli autobus vetusti non vengono completamente espulsi dalla filiera produttiva, ma mantenuti nella disponibilità dell'impresa che li utilizza solo sporadicamente nei periodi di picco dell'attività.

La CONFARTIGIANATO fa presente che: le imprese relative al cluster 1 "trasporto regolare specializzato" offrono servizi principalmente a favore di una clientela formata da gruppi precostituiti (per es. scuole istituzioni religiose e assistenza disabili) su percorsi effettuati in ambito prevalentemente urbano e suburbano; tale attività è presente con percentuale variabile anche nelle imprese che erogano servizio di trasporto regolare e raramente è svolta in via esclusiva. Per quanto riguarda le dimensioni aziendali delle imprese del cluster 1 si registrano 2-3 addetti con 2 veicoli impiegati, mentre le forme di impresa che risultano in crescita sono piccole imprese artigiane che aderiscono a cooperative di trasporto composte dal titolare senza dipendenti e con un automezzo; sarebbe interessante l'introduzione nello studio di settore dell'indicazione del periodo di vetustà degli autoveicoli che potrà permettere di considerare meglio i costi di manutenzione e carburante che risultano essere crescenti al crescere degli anni di vita del bene; risulta difficile reperire le informazioni richieste nei rigi D11 (tratta gestita), D12 (passeggeri trasportati) e D13 (abbonamenti) per i trasporti regolari, per cui sarebbe se ne chiede la relativa eliminazione nel nuovo modello; negli ultimi anni si sono registrati aumenti di tale costo che non hanno trovato riflesso su un corrispondente aumento dei ricavi. Si sono rilevati incrementi del costo del carburante dal 1999 al 2004 pari al 47.68%.

Viene poi proposta l'introduzione di un correttivo che tenga conto della variazione del costo del carburante il cui aumento non è stato assorbito dagli incrementi dei ricavi a causa della competitività del mercato ovvero dei pluriennali che non tengono conto di tale problematica.

E' stato poi osservato che il risultato dello studio cambia a secondo del metodo di contabilizzazione dei contributi in conto capitale per l'acquisto o l'ampliamento di immobilizzazioni che possono essere imputati direttamente a conto economico ovvero portati in diminuzione del costo dei cespiti a cui si riferiscono ed utilizzando questo ultimo metodo si ottiene un risultato dello studio più favorevole. Si propone, quindi, di uniformare gli effetti sugli studi dei due metodi contabili indicati. Inoltre si richiede che gli importi ricevuti a titolo di contributi per il finanziamento del rinnovo contrattuale addetti trasporto pubblico locale (contributi art. 23 L. 47/2004) siano considerati dallo studio di settore come se fossero minore costo del personale; che esistono particolari situazioni nelle quali le aziende che erogano trasporti terrestri regolari di passeggeri, hanno tra le loro componenti positive di reddito ricavi da considerare fissi. Queste aziende sono remunerate, infatti da contratti di affidamento e sub-affidamento stipulati con aziende pubbliche locali, di durata pluriennale che prevedono una remunerazione al chilometro di tratta gestita. La maggior parte delle volte la remunerazione chilometrica non varia per tutta la durata del contratto mentre i costi specifici di questa attività subiscono le ordinarie oscillazioni di mercato. Si

chiede infine se fosse possibile far rientrare questi ricavi tra i ricavi fissi previsti dal rigo F15 il cui importo è utilizzato dal software Gerico al fine di calcolare la quota parte dei costi che fa riferimento a quei ricavi e ne tenga conto per neutralizzare l'effetto al fine dell'applicazione degli studi di settore.

L'ANEF segnala la necessità di tener conto di alcune osservazioni: contrariamente all'industria manifatturiera, l'attività di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva dipende prevalentemente da fattori esterni (clima, innevamento, accessibilità, paesaggio, dotazioni infrastrutturali e commerciali, ecc.) più che interni e quindi al di fuori del diretto controllo dell'imprenditore. La differenza di struttura concerne una sostanziale rigidità dei fattori produttivi negli impianti di risalita, non trasferibili nel tempo e nello spazio per seguire gli spostamenti della domanda né riconvertibili ad altri scopi in presenza di mutamenti motivazionali del consumatore-cliente. In secondo luogo, va osservato che gli impianti di risalita funzionali ad attività turistiche sono localizzati in assoluta prevalenza in aree di montagna che appunto nel turismo trovano concrete, se non esclusive, possibilità di sviluppo economico e di stabilizzazione sociale e insediativa. Se la ridotta o insufficiente redditività degli impianti di risalita inducesse alla chiusura diminuirebbe la frequentazione della clientela (vi sono statistiche che dimostrano la diretta correlazione tra impianti, richiamo sciistico e prenotazioni alberghiere, vendite in esercizi commerciali) e di riflesso l'appetibilità della località interessata, con il graduale impoverimento e il rischio di abbandono (anche la chiusura di un solo impianto sarebbe deleterio per la possibile interruzione dei collegamenti e il conseguente vulnus al sistema di offerta). Dall'accennata rilevanza di una struttura di costi tendenzialmente fissi, che non mutano consistenza in rapporto al livello di attività per erogare il servizio sci (p.es. gli ammortamenti superano mediamente il 30% del fatturato) deriva inoltre l'elevata sensibilità dei costi stessi al fatturato, cioè l'esistenza di un alto livello di rischio operativo che fa sostanzialmente dipendere la redditività delle imprese interessate dal livello di fatturato raggiunto nell'esercizio le cui oscillazioni comportano risultati economici opposti. In altri termini, se le vendite (di titoli di viaggio) scendono, l'alta presenza di costi fissi fa contrarre di poco i costi totali. Nel merito del modello in esame, si osserva poi come i costi sostenuti per la produzione dell'attività non siano correlabili direttamente ai fini della redditività degli impianti. Per esempio, i costi dell'innnevamento programmato in quanto diretti alla riduzione del rischio neve sono indifferenti alla quantità di prodotto venduto (numero di sciatori trasportati) ed indipendenti dalla quantità delle precipitazioni annuali (la neve si fa prima di conoscere l'evoluzione stagionale). Analogamente si deve ragionare per i costi energetici non influenzati dal numero degli sciatori trasportati sugli impianti in una giornata, ma dipendenti dal numero di giornate di apertura degli impianti stessi nell'arco di un anno, cioè variabili in funzione degli sviluppi dell'attività operativa. Altro elemento da sottoporre all'attenzione è quello della stagionalità o meno dell'apertura dell'esercizio, di cui bisogna valutare la resa media essendo molto differenziati tra loro i risultati della gestione invernale rispetto a quella estiva. Al riguardo potrebbe risultare utile inserire una ulteriore finestra per acquisire il numero di impianti in esercizio nell'una e nell'altra stagione. Infine, appare opportuno un riferimento alla ricettività (numero dei posti letto nelle varie tipologie, escluse forse le seconde case), ma questo dato, pur rilevante economicamente, risulta di non agevole focalizzazione rispetto all'ambito ottimale di riferimento (frazione, comune, comprensorio intercomunale, valle). In considerazione di quanto sopra e dell'esigenza di integrazione del modello in esame nel senso esposto, si chiede di voler concedere un periodo sperimentale di osservazione per una durata auspicabilmente di due anni, anche perché nei fatti per il comparto degli impianti di risalita solo formalmente si è in presenza di un'evoluzione dello studio di settore dedicato, ma in realtà si tratta d'una prima applicazione in quanto il precedente SG72B non aveva elementi specifici per la sua effettiva applicazione al predetto comparto.

L'Agenzia delle entrate, in merito alle osservazioni dell'ANAV, fa presente che in relazione alla problematica riguardante i contributi a ripiano dei disavanzi di esercizio, ai sensi della legge n. 151/81, nel modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di

settore TG72B, se esclusi da imposizione sui redditi, non devono essere indicati nel Quadro F degli “Elementi Contabili”, ma nel Quadro D “Elementi Specifici dell’Attività”. Detti importi verranno sommati ai ricavi dichiarati al fine di verificare la congruità del contribuente.

Con riguardo alla evidenziazione dei consistenti aumenti del prezzo dei carburanti che finiscono per incidere pesantemente sul costo di produzione dei servizi e sul rapporto ricavi/costi, si fa presente che nel Quadro X, i contribuenti che non risultano congrui, hanno la facoltà di rettificare il peso del costo del carburante attraverso l’utilizzo di un correttivo dinamico. Tale correttivo consente di verificare se l’eventuale differenza tra l’ammontare dei ricavi contabilizzati e quello risultante dalla applicazione dello studio di settore derivi, in tutto o in parte, dal peso attribuito alla variabile considerata. Il correttivo è stato determinato esaminando nel biennio 2003-2005, a parità di volume di traffico (km percorsi), la crescita del costo del carburante, l’evoluzione delle spese per acquisti di servizi, la crescita delle spese per il personale dipendente e l’incremento dei ricavi volto a compensare l’aumento di tali costi. Il confronto è avvenuto partendo dall’anno d’imposta 2003, anno a cui si riferiscono i dati presi a base per l’evoluzione dello studio di settore TG72B e, in via previsionale seguendo i criteri sopra descritti, non essendo disponibili i dati a consuntivo, anche l’anno 2005, che sarebbe il primo anno di applicazione del nuovo studio. Dall’analisi è emerso che l’incremento medio dei ricavi (4,6% nel 2004 e 3,9% nel 2005) che si è registrato nel biennio, non è stato sufficiente, per alcune imprese, a coprire l’incremento del costo del carburante (5,9% nel 2004 e 17,4% nel 2005) e l’incremento delle spese per il personale (8,3% nel 2004 e 5% nel 2005). Per le imprese non congrue, che non sono riuscite a trasferire l’incremento dei costi sui ricavi, al fine di rendere nuovamente omogenea la relazione costi-ricavi, è stato calcolato un abbattimento del costo del carburante dell’8,3%. Il correttivo individuato, viene definito dinamico in quanto è previsto, per ogni anno di applicazione dello studio TG72B, la possibilità di rideterminare tale valore legandolo all’evoluzione del costo del carburante, ed in generale, all’evoluzione della struttura dei costi-ricavi delle imprese del settore del trasporto regolare e non regolare di passeggeri. La presenza di una struttura dei ricavi che nel trasporto locale viene imposto dall’ente affidante del servizio, con la determinazione del prezzo dei titoli di viaggio, non determina nessuna anomalia dello studio di settore tenuto conto dell’omogeneità delle imprese che esercitano tale attività. Con gli studi di settore si pongono in evidenza i legami (relazione di dipendenza) tra i costi e ricavi delle imprese che normalmente esercitano una determinata attività indipendentemente dal reddito d’impresa (equilibrio costi-ricavi). Infine, tra le innovazioni più importanti dello studio TG72B, rispetto al previgente studio SG72B, va evidenziata l’eliminazione della variabile del valore di beni strumentali dalla funzione di regressione dei ricavi.

In merito alle osservazioni della CONFARTIGIANATO, l’Agenzia delle entrate precisa che l’evoluzione dello studio di settore SG72B è stata condotta analizzando i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore per il periodo d’imposta 2003, completati con le informazioni contenute nel questionario ESG72B. Dall’analisi di tali dati è emerso che per le imprese del cluster 1 (trasporto regolare specializzato) il 92% dei ricavi deriva dal trasporto regolare specializzato (trasporto di gruppi precostituiti formati da studenti, maestranze, disabili, ecc.). Inoltre nelle imprese del cluster, sono occupati 2-3 addetti, con la presenza di minibus (2 nel 56% dei casi), autobus (2-3 nel 25% dei casi), pullman granturismo (2 nel 20% dei casi) e autovetture (1-2 nel 57% dei casi). Si precisa che i costi di manutenzione non entrano nella funzione di regressione dei ricavi, per cui assume scarso significato la richiesta del periodo di vetustà degli automezzi al fine di evidenziare l’evoluzione di tali costi con l’evolversi della vita utile del bene. L’indicazione dell’Associazione, circa le difficoltà nel reperire i dati da indicare nei righi D11-D12-D13, sarà valutata dall’Agenzia al fine di eliminare tale righi nel nuovo modello. Per l’incremento del costo del carburante con le modalità sopra descritte, sarà introdotto nello studio di settore TG72B un apposito correttivo nel quadro X. La problematica relativa ai differenti metodi di contabilizzazione dei contributi in conto impianti viene meno con l’eliminazione del valore dei beni strumentali nella funzione di regressione. Non può essere accolta la richiesta di esclusione dal costo del lavoro, dell’importo ricevuto a titolo di contributo per il

finanziamento del rinnovo contrattuale addetti trasporto pubblico locale (contributi art. 23 L. 47/2004), al fine di evitare, una duplicazione di vantaggi alle imprese (già beneficiarie di tale contributo). Non può essere accolta la richiesta dell'Associazione di indicare i ricavi derivanti da contratto di affidamento tra gli aggi (rigo F15). Come precisato in merito al trattamento degli importi ricevuti dall'aziende di trasporto pubblico si sottolinea che nelle regioni in cui è ancora vigente il regime di concessione, i contributi erogati ai sensi della legge n.151/81, se esclusi dall'imposizione sul reddito, non devono essere indicati nel Quadro F "Elementi Contabili" del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, ma saranno ugualmente considerati ai fini del calcolo della congruità con l'indicazione del relativo importo nel quadro D "Elementi specifici dell'attività". Nelle regioni dove invece è maturato il passaggio dal regime concessorio a quello dell'affidamento dei servizi di trasporto mediante stipula di contratti di servizio, i corrispettivi dei predetti contratti andranno indicati nel quadro F "Elementi Contabili" come ordinari corrispettivi derivante da una prestazione di servizio alla cui produzione è diretta l'attività d'impresa.

Sempre l'Agenzia delle entrate, in merito alle osservazioni dell'ANEF, sottolinea che gli studi di settore vengono elaborati utilizzando anche la tecnica statistica della "cluster analysis", che, partendo dall'analisi dei "fattori in componenti principali", identifica gruppi omogenei di contribuenti. In tal modo i contribuenti che appartengono allo stesso cluster presentano caratteristiche strutturali affini. I soggetti esercenti l'attività di trasporto a fune sono stati compresi nel cluster 5 e le caratteristiche che vengono evidenziate dall'Associazione sono comuni a tutte le imprese esercenti tali attività. Considerati i forti investimenti effettuati dalle imprese di questo settore, al fine di superare gli squilibri che l'utilizzo della voce "Valore dei beni strumentali" aveva generato nella stima dei ricavi nell'applicazione del vecchio studio SG72B, è stato eliminato l'apporto diretto di tale variabile nella definizione della funzione di ricavo dell'evoluzione TG72B. Le variabili utilizzate nella stima dei ricavi per le imprese che ricadono nel "cluster 5 - Trasporto a mezzo impianti a fune", sono esclusivamente quelle contabili strettamente e direttamente correlate alla produzione del servizio. In particolare le variabili sono costo del venduto, costo per la produzione di servizi, spese per acquisti di servizi e spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa. L'evoluzione dello studio di settore SG72B, è stata condotta utilizzando i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore per il periodo d'imposta 2003 (integrati con le informazioni richieste tramite il Questionario ESG72B). Applicando lo studio di settore TG72B alle 92 imprese che appartengono al "cluster 5", emerge che 30 imprese, pari al 32,6%, risultano non congrue (di queste, 15 si collocano nell'intervallo di confidenza) e in particolare, analizzando le imprese più strutturate, solo il 12,5% delle 16 imprese con ricavi (F14) superiori a un milione di euro, risulta non congrua. L'analisi degli esempi di imprese messi a disposizione dall'ANEF, ha consentito di constatare che questi ultimi sono sostanzialmente molto differenti, in termini di composizione di conto economico, dal mondo delle imprese esercenti l'attività di "Trasporto a mezzo impianti a fune", presenti nella Banca Dati degli Studi di Settore e utilizzati per la determinazione della funzione di ricavo del "cluster 5". In particolare, analizzando tali esempi, relativi a 9 imprese per le due annualità 2003 e 2004, i soggetti che risultano non congrui hanno mostrato valori del margine operativo lordo sui ricavi (F14) tra il 17,4% ed il 40,0%. Tali valori risultano di molto inferiori al valore del profilo delle 88 imprese del "cluster 5", utilizzate per la determinazione della funzione di ricavo. A tal fine, appare opportuno rilevare che la stessa ANEF ha sottolineato che in questo settore, gli ammortamenti superano mediamente il 30% del fatturato. Il margine operativo lordo quindi, dovrebbe superare ampiamente tale percentuale nei casi di normalità economica.

L'Agenzia, pertanto, non ritiene giustificato concedere il carattere di "sperimentalità" per l'applicazione dello studio in esame, visto che, eventuali circostanze particolari di carattere personale o individuale che hanno inciso sull'andamento effettivo dei ricavi potranno essere prese in considerazione in sede di contraddittorio con gli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate.

Il Dott. Favilli fa presente che per quanto riguarda le osservazioni del prezzo del gasolio che le categorie hanno sollevato, la risposta non può essere che quella data per il trasporto merci e quindi con tutte le conseguenti disposizioni applicative del fattore di adattamento, il che conseguentemente comporterà anche per questo tipo di studio un'osservazione monitorata proprio in conseguenza della problematica del gasolio.

La problematica sollevata dall'ANAV per quanto riguarda i ricavi esenti, – che non interessa tutte le regioni, perché alcune hanno già superato tale problematica – è stata oggetto di puntuale risposta da parte dell'Agenzia.

Per quanto riguarda il problema sollevato sia dall'ANAV che dalla Confartigianato riguardo gli autobus e i veicoli vetusti, la risposta è stata data dall'Agenzia, ma in realtà dallo studio evoluto in sé, che ha superato la problematica sollevata del valore dei beni strumentali

Per quanto riguarda le problematiche sollevate dall'ANEF (che è l'associazione nazionale dei trasporti a funi), la risposta dell'Agenzia sembra puntuale, perché nello studio non rileva il valore dei beni strumentali.

Il Presidente della Commissione afferma che per le attività esposte dal dott. Favilli c'è la richiesta di metterle sotto osservazione, e invita – relativamente al trasporto merci – a fare un'analisi per individuare un fattore correttivo diverso per i padroncini con un unico mezzo, perché per questi c'è una diversa capacità di scaricare a valle gli eventuali maggiori costi. Infatti, i padroncini con un unico camion sono come dei dipendenti, quindi è opportuno – proprio perché sono una parte debole di tutto il sistema-trasporti – che si faccia un'analisi attenta su di loro per verificare se il fattore correttivo per loro debba essere diverso rispetto agli altri operatori del settore trasporti.

Il dott. Favilli ribadisce (pur con il voto contrario di CONFETRA) la proposta di approvare lo studio, perché il vecchio non ha il fattore correttivo e quindi per non penalizzare la categoria è opportuno approvarlo mettendolo però sotto osservazione nel senso che alla fine del 2006, quando avremo le dichiarazioni del 2005, si andrà a valutare se l'effetto del correttivo era giusto oppure se sottostimava o sovrastimava. Del resto, quando abbiamo verificato a posteriori che c'era un certo tipo di difformità tra lo studio e la realtà che doveva rappresentare, lo studio non è mai stato usato ai fini selettivi. Mettere sotto osservazione lo studio significa dare maggiori tutele alla categoria.

Quindi, l'ipotesi applicativa è appunto quella che per il 2005 si vada ad applicare un correttivo come proposto dalla SOSE, ma con le distinzioni fatte per i monoveicolari e per i pluriveicolari. Alla fine del 2006 si potrà giungere eventualmente anche a una rettifica di questo fattore di adattamento, in modo tale da ingenerare meno contraddizioni possibili, difficoltà di contraddittori, eccetera, sulla base dei dati realmente acquisiti.

Il Presidente della Commissione osserva che i risultati della attività di osservazione e di monitoraggio vengono portati in commissione e vengono pubblicati sul sito, quindi costituiscono una tutela completa per il contribuente.

Viene accolto l'invito ad approfondire questo tipo di analisi. L'obiettivo finale è quello di avere un correttivo che va sul singolo (è un po' come quello dell'energia elettrica, che è tarato sull'andamento dei consumi, e anche qui dovrebbe essere tarato). Il monoveicolo è quello che ha meno capacità di trasferire i costi sul prezzo della prestazione, perché è in genere un ex dipendente al quale è stato dato un mezzo con l'ottica di rendere più flessibile e ridurre i costi. Questo è un processo che è avvenuto in maniera abbastanza generalizzata.

Come abbiamo fatto per la metalmeccanica e la ceramica artistica, anche per questo studio rileveremo i dati definitivi, che quindi costituiscono una tutela per il camionista nel momento in cui avesse un contenzioso. L'Agenzia non ha nessuna difficoltà - come non l'ha mai avuta - a riportare in circolare eventuali risultati difformi rispetto alle previsioni di stima.

I relatori affermano che "l'indicazione è giusta nel senso che in circolare eventualmente non in questa ma nell'altra potrà essere spiegata. Un correttivo automatico per il 2005 sulla correzione

non è più possibile farlo perché è stimato” ma “si possono dare delle attenzione proprio come sulle indicazioni del Dr. Trevisani.”

Il presidente, dott. Brunello, ha messo ai voti e ha rilevato il parere favorevole della Commissione, con il solo voto contrario di CONFETRA relativamente allo studio TG68U.

Conclusioni

A chiusura della riunione si dà formalmente atto che la Commissione ha espresso parere sostanzialmente favorevole all’approvazione di 27 studi di settore considerati, di cui 7 (4 del comparto professionale e 3 del comparto manifatturiero) in forma monitorata.